Delibera n. 925 del 16 ottobre 2019

Fascicoli UVSF 5224/2018 e UVLA 4505/2018

Oggetto: Piano delle Ispezioni anno 2016 – Verifica Amministrativo e Contabile presso la Regione Abruzzo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Servizi ispettivi di finanza pubblica.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture e dell'Ufficio Vigilanza Lavori,

Premesso che

In attuazione del protocollo di intesa tra l'A.N.AC. e la Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lettere a) e b), del previgente d.lgs. 163/2006, è stato condotto da ispettori della Ragioneria generale un accertamento ispettivo riguardante l'acquisizione di elementi conoscitivi e documentali dell'attività negoziale della Regione Abruzzo nel periodo 2013 – 2015, con riferimento alla regolarità degli appalti di lavori, servizi e forniture, all'andamento dei rispettivi rapporti contrattuali e al rispetto del principio di economicità.
L'indagine ispettiva sull'attività contrattuale svolta dalla Regione Abruzzo è stata condotta dagli ispettori dal 19 settembre al 18 novembre 2016.
Gli accertamenti ispettivi hanno fatto riferimento ad un complesso di n. 60 procedure negoziali (5 CIG non perfezionati, 10 smart CIG, 45 CIG Simog) svolte nell'ambito dell'attività contrattuale posta in essere dall'Amministrazione regionale, individuato con l'obiettivo di poter esaminare le diverse tipologie di affidamento.

A conclusione dell'attività ispettiva, gli incaricati hanno rimesso all'Autorità la relazione ispettiva del 22.12.2016.
A seguito di tale relazione, con nota prot. l'A.N.AC. n. 86724 del 22.10.2018, il Servizio Ispettivo dell'Autorità, in dipendenza della decisione del Consiglio dell'A.N.AC. adottata nell'Adunanza del 17.10.2018, ha trasmesso all'Ufficio di Vigilanza sui lavori pubblici ed all'Ufficio di Vigilanza sui servizi e sulle forniture la documentazione concernente le procedure relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi sottoposte a indagine, al fine di consentire l'istruttoria procedimentale in ordine agli aspetti evidenziati dalle suddette attività ispettive presso la Regione Abruzzo.
Successivamente, gli Uffici incaricati hanno comunicato le risultanze istruttorie, relative agli appalti campionati e successivamente esaminati, con nota prot. A.N.AC. n. 42896 del 28.05.2019, al fine di acquisire eventuali controdeduzioni e/o memorie da parte della Stazione Appaltante.
Sono quindi pervenute le controdeduzioni da parte della Regione Abruzzo con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 53050 dell'1.7.2019.
Di seguito sono riportati i contratti presi in considerazione nella relazione ispettiva, con i punti di criticità rilevati, le controdeduzioni della Stazione Appaltante e le considerazioni istruttorie degli uffici, suddividendo la trattazione per materia, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici e dei servizi e forniture.

*****

LAVORI

Per quanto concerne l'indagine condotta sulle procedure nel settore dei lavori, la stessa ha avuto riguardo ad un campione costituito da 25 procedure, 18 delle quali sono state oggetto dei rilievi formulati nella comunicazione di risultanze istruttorie.

Con riferimento a tale ultimo campione, si riportano di seguito le risultanze emerse e le valutazioni condotte afferenti alle procedure analizzate, a fronte delle controdeduzioni fornite dalla Regione Abruzzo e della documentazione allegata.

- **SMART CIG.**

1. **CIG ZDA10BB0D0.** ***Servizio di conduzione e di interventi a guasto degli impianti termici e di condizionamento negli immobili sede degli uffici regionali nella provincia di Pescara.***

La fattispecie riguarda una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara esperita ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a, per un importo a base di gara pari a € 38.799,33, oltre ad oneri per la sicurezza per € 1.999,97.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Alla luce di quanto emerso sulla base della documentazione in atti, sono state riscontrate le seguenti anomalie. Innanzitutto, l'affidamento sembrerebbe esser stato disposto alle condizioni economiche proposte dall'Impresa senza alcuna forma di negoziazione; non risultano essere stati svolti i controlli di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 sull'impresa affidataria; lo "schema di contratto" sottoscritto non reca indicazione della data, né sembrerebbe essersi tenuto conto del ribasso proposto. Inoltre, non parrebbe esser stata curata la pubblicazione dei risultati della procedura di appalto; nel corso della visita ispettiva non sono stati riscontrati il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, i processi verbali di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione della

prestazione contrattuale. Infine, non sembra esser stato dato seguito agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti avanzata da questa Autorità, la S.A. ha precisato che «*l'affidamento in favore della ditta "M.D. srl" si è reso necessario a seguito di una procedura di gara d'appalto, andata deserta, mediante ricorso al MEPA, indetta con determinazione DD/26 n. 377 del 16 settembre 2014*». Nella «*richiamata determinazione è anche specificato che la ditta in argomento ha offerto un ribasso pari all'8%*». Quanto ai rilievi afferenti le verifiche sui requisiti di ordine generale e l'osservanza delle norme volte a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato precisato che «*essendo l'attuale Servizio la fusione di più Servizi/Uffici (…), la documentazione inerente (…) non è stata reperita agli atti del Servizio*». Sull'importo corrisposto all'impresa affidataria, che «*la cifra complessiva pagata a favore della ditta include sia la quota fissa, al netto del ribasso, relativa alla conduzione sia la quota per gli interventi a guasto sugli impianti che si sono resi necessari nel corso di validità del contratto*». In ordine agli obblighi di pubblicazione, che la stessa «*è stata eseguita sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ad eccezione, per mera dimenticanza, della DD26/438 del 22.10.2014 e DD/26 n. 377 del 16 settembre 2014*». Infine, con riguardo al mancato rinvenimento dei prescritti verbali, che «*trattandosi di procedure semplificate relative a lavori in economia, di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/2006, l'avvio dei lavori è stato contestuale alla determinazione dirigenziale DD26/438 del 22.10.2014 e la verifica dell'esecuzione e della congruità della spesa fatturata, ai fini della relativa liquidazione, è stata attestata nelle determinazioni di pagamento e liquidazione, attraverso la dicitura "Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti"*».

Valutazioni

Pur prendendosi atto dei chiarimenti offerti dalla Stazione Appaltante in ordine all'affidamento dei lavori, essendo la procedura esperita andata deserta, si rappresenta che gli stessi non consentono di superare tutti i motivi di rilievo contestati, emergendo evidenti approssimazioni nella gestione della procedura di cui trattasi, la quale, sebbene semplificata, nondimeno necessita di un adeguato grado di accuratezza e precisione nello svolgimento dei prescritti adempimenti. Così, in particolare, in ordine alla mancata evidenza dell'osservanza del compimento delle verifiche di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, si sottolinea che il rispetto dei cennati obblighi prescinde dall'importo delle singole procedure, le quali devono in ogni caso esser assoggettate agli adempimenti disposti e con riferimento all'omesso o incompleto riscontro delle prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e degli obblighi di pubblicità disposti dall'art. 124 del d.lgs. n. 163 del 2006.

2. **CIG ZB413F4554*. Lavori di tinteggiatura degli Uffici della Giunta Regionale nelle province di Pescara e Chieti.***

La fattispecie concerne un affidamento diretto ex art. 125 del d.lgs 163/2006, mediante lettera di invito a presentare offerta a tre operatori economici di fiducia per un importo, a base di gara pari a € 33.000, oltre a € 668 per oneri per la sicurezza.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Tra gli elementi di anomalia emersi in sede di risultanze istruttorie, rilevano la mancata individuazione del RUP della procedura, il mancato rinvenimento della determinazione a contrarre, nonché di documentazione attestante l'espletamento dei controlli previsti all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e della pubblicazione dei risultati della procedura di appalto. Non sembrerebbe esser stato sottoscritto il contratto, né sono stati riscontrati il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, i processi verbali di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione del

servizio. Risulta esser stato corrisposto, per i lavori in questione, all'impresa affidataria un importo sensibilmente maggiore rispetto all'importo previsto a base d'asta, al netto del ribasso e aumentato dell'aliquota IVA. I pagamenti relativi al terzo e al quarto acconto dell'affidamento in esame sono stati effettuati su un conto corrente diverso da quello comunicato dall'impresa esecutrice. Per i pagamenti non sarebbero state effettuate le dovute richieste a Equitalia S.p.a..

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

In merito ai rilievi dedotti, la S.A. ha precisato che «*il RUP, ove non espressamente nominato, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. coincide con la figura del dirigente*». Inoltre, «*trattandosi di procedure semplificate relative a lavori in economia, di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/2006, gli elementi essenziali propri della determina a contrarre, di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. 163/2006, sono direttamente ricompresi nella determinazione n. DD26/191 del 09.04.2015*». Per la stessa motivazione (trattandosi di procedure semplificate relative a lavori in economia, di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/2006), la cennata determina «*è stata considerata come atto contrattuale, essendo stata notificata dall'O.E. per accettazione* e *l'avvio dei lavori sono stati contestuali alla determinazione dirigenziale n. DD26/191 del 09.04.2015, i controlli eseguiti dalla S.A. sulla perfetta esecuzione dei lavori, sono stati accertati ed attestati nella relativa contabilità di cui alle determinazioni di pagamento e liquidazione (attraverso la dicitura "Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti") e con apposito verbale di ultimazione lavori alla data 30.05.2016».* Quanto ai rilievi afferenti le verifiche sui requisiti di ordine generale, la S.A. ha puntualizzato che *«essendo l'attuale Servizio la fusione di più Servizi/Uffici (…), la documentazione inerente ai controlli ex art. 38 comma 1, del d.lgs. 163/2006 non è stata reperita agli atti del Servizio»,* mentre con riguardo agli obblighi di pubblicazione, questa *«è stata fatta sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente"».* Sulla somma corrisposta all'impresa affidataria, che *«l'importo liquidato e pagato all'impresa è al netto del ribasso offerto, e la parte eccedente l'importo ribassato è stata utilizzata per interventi complementari ed imprevisti che si sono resi necessari durante l'esecuzione dell'appalto»*; che la stessa impresa, per i riferiti versamenti, *«ha presentato ulteriore dichiarazione di conto corrente dedicato del 23.03.2016»,* ed infine, che *«le richieste a Equitalia spa sono state inoltrate solo per importi da pagare superiori a € 10.000,00 iva compresa, così come era previsto dalla normativa in vigore all'epoca del pagamento».*

Valutazioni

Sebbene l'intervento di cui trattasi abbia avuto un importo esiguo, lo stesso appare caratterizzato da difformità apprezzabili. In particolare, sebbene il rilievo afferente l'omessa individuazione del Responsabile Unico del Procedimento possa ritenersi sostanzialmente superato in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che consente, nel caso, di applicare la norma suppletiva di cui all'articolo 5 della legge n. 241/1990 e di considerare quindi responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente, la condotta della Stazione appaltante denota in ogni caso una omissione censurabile nella doverosa osservanza degli adempimenti prescritti. Del pari è da dirsi con riguardo all'assunzione di un'unica determinazione dirigenziale (n. DD26/191, del 9.04.2015), la quale è forse da ricondursi alla prassi di disporre contestualmente l'impegno di spesa e l'affidamento all'appaltatore, eludendo la necessaria fase propedeutica della determina a contrarre di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006. A ciò deve aggiungersi l'assenza, nel caso di specie, di un atto a valenza contrattuale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006. Le contestazioni mosse in sede di risultanze istruttorie restano, altresì, ferme in ordine al mancato espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, degli obblighi di pubblicità ed alla mancata esplicitazione della ragione dell'utilizzo dell'importo complessivamente liquidato «*per interventi complementari ed imprevisti che si sono resi necessari durante l'esecuzione dell'appalto*», risultando, quindi, detto importo, parzialmente privo di causale. Così pure, le controdeduzioni in ordine agli obblighi di pubblicazione e di tracciabilità dei flussi finanziari risultano prive di riscontro documentale.

- **CIG SIMOG.**

3. **CIG 51462969CC. *Affidamento dei lavori di consolidamento del versante in frana lungo la strada regionale n. 82 "Valle del Liri" tra KM.ca 20+700 e KM.CA 20+950 nel comune di Civitella di Roveto (Aq) 1° lotto funzionale*.**

La fattispecie attiene ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, svolta ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.lgs. 163/2006, mediante l'elenco delle imprese di fiducia dell'amministrazione regionale istituito ed approvato con determina dirigenziale n. DC22/95 del 13 giugno 2013, per un importo a base d'asta di Euro 250.000,00 (IVA esclusa), oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 7.500,00.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

In considerazione del mancato rinvenimento, in sede di verifica ispettiva, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori (terminati in data 14 novembre 2014) e stante la nota della Giunta Regionale, prot. n. 0092765/16 del 14/11/2016, con la quale - riscontrando la richiesta di integrazione documentale - si informava il Gruppo Ispettivo che al Responsabile del procedimento (subentrato al precedente) non era stato possibile seguire le procedure conclusive dell'intervento, garantendo tuttavia che si sarebbe proceduto «*con celerità alla redazione degli atti di competenza suindicati per la conclusione dell'iter amministrativo contabile dell'intervento in oggetto*», è stato richiesto alla S.A., con la richiamata nota di comunicazione di risultanze istruttorie prot. n. 42896 del 28.05.2019, di voler assicurare l'avvenuto espletamento delle attività necessarie alla conclusione della procedura di cui trattasi, con specifico riguardo alle attività sottese al collaudo delle opere, producendo idonea documentazione a supporto, tra cui, in particolare, la relazione del conto finale ed il certificato di regolare esecuzione.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Nel trasmettere il certificato di regolare esecuzione «*redatto in data 24.05.2018, contenente i dati contabili finali dell'iniziativa di che trattasi, sottoscritto dal D.L., dal RUP, dall'impresa appaltatrice (per accettazione senza alcuna riserva) e "vistata" dal Responsabile dell'Ufficio*», la S.A. ha precisato che «*il termine stabilito dall'art. 11 del contratto, entro il trimestre successivo dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, non è stato rispettato a causa dell'avvicendamento dei tecnici incaricati della Direzione Lavori delle Strutture, del Responsabile Unico del procedimento, del Collaudatore delle Strutture e della Dirigenza del Servizio*».

Valutazioni

Nel riscontrare la documentazione trasmessa dalla Regione, si confermano integralmente i rilievi formulati, alla luce dell'enorme dilazione temporale rinvenuta tra l'ultimazione dei lavori del 14.11.2014 e la predisposizione degli ulteriori adempimenti, risalenti, rispettivamente: lo stato finale al 1.06.2017, la relazione a strutture ultimate al 5.02.2018 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori al 24.05.2018, in aperta violazione dell'art. 237, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010. Stante la considerevole rilevanza del ritardo, lo stesso non può ritenersi in alcun modo giustificato in virtù dei chiarimenti addotti (avvicendamento dei tecnici incaricati delle varie funzioni relative alla procedura).

4. **CIG 5889784383. *Accordo di programma quadro "Riduzione del rischio idrogeologico derivante da fenomeni franosi, alluvionali ed erosivi" – Lavori di consolidamento scogliere esistenti e chiusura varchi nel comune di Roseto Degli Abruzzi (Teramo).***

Con Determinazione DC23/105, dell'11 agosto 2014, sono stati approvati i documenti di gara ed il quadro economico per l'esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara pari ad Euro 2.415.544,12, oltre Euro 66.271,50 per oneri di sicurezza. La procedura è stata aggiudicata, in data 6.02.2015, alla Società [… omissis …] per l'importo di Euro 1.472.922.54 (con un ribasso del 47.738%), oltre agli oneri per la sicurezza. A seguito del sequestro preventivo del complesso aziendale di tale Impresa

disposto dal GIP presso il Tribunale di Roma, la Regione Abruzzo in data 14.04.2015 ha disposto la revoca dell'aggiudicazione definitiva e, dopo aver escluso la Società [… omissis …] dalla gara, ha proceduto il 23.04.2015 all'aggiudicazione della gara alla Ditta Nicolaj S.r.l. (seconda classificata), per un importo complessivo di Euro 1.540.236.90, con un ribasso del 44.552%. La consegna dei lavori è avvenuta in data 30 aprile 2015 con predisposizione di apposito verbale redatto in via d'urgenza ai sensi degli artt. 153, comma 4, e 154, comma 3, del D.P.R. 207/2010, nel quale è stato stabilito il termine di ultimazione dei lavori entro 120 giorni dalla data di consegna delle opere, ovvero entro il 27 agosto 2015. La stipulazione del contratto è avvenuta in data 29.06.2015. Il certificato ultimazione lavori è datato 19.04.2016 ed il certificato di collaudo è del 22.09.2016.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

L'affidamento in argomento presenta numerosi profili di criticità in merito all'anomalo andamento della fase di esecuzione dei lavori che, sebbene fissata nel bando di gara in un arco temporale di breve durata (120 gg), è stata contraddistinta da due proroghe, quattro sospensioni dei lavori ed una variante suppletiva che, nell'insieme, hanno determinato una considerevole dilatazione del termine di ultimazione dell'opera, fissata dapprima al 27 agosto 2015 e successivamente prorogata al 22 aprile 2016. Nello specifico, i lavori, iniziati il 30 aprile 2015, in via di urgenza e nelle more della stipula del contratto (sottoscritto *in itinere* in data 29 giugno 2015) sono stati sospesi per quattro volte, per complessivi 189 giorni, e precisamente:

1. dal 29 maggio 2015 al 1° giugno 2015, per giorni 4, per «*sopraggiunte esigenze di verifica dei fondali oggetto dell'intervento*» a seguito di richiesta dell'Ufficio circondariale marittimo di Giulianova;

2. dal 1° luglio 2015 al 13 settembre 2015, per giorni 75, per «*ordinanza balneare stagione 2015 emessa dalla Regione Abruzzo, giusta ordinanza DPE/15 del 5 marzo 2015*»;

3. dal 5 al 6 novembre 2015, per un giorno (verbale non esibito dalla Stazione Appaltante);

4. dal 4 dicembre 2015 al 21 marzo 2016, per giorni 109, rilevato che «*i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte in quanto per la redazione della perizia di variante e suppletiva si è in attesa del benestare del "Tavolo dei sottoscrittori" trattandosi di progetto finanziato a valere sulle risorse PAR – FAS 2007/2013*». Nella perizia di variante di cui alla determinazione dirigenziale n. DPC028/26 del 17 marzo 2016 l'intervento suppletivo per un importo complessivo di € 216.340,89 è stato motivato: «*a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili, legati alle mareggiate del mese di febbraio e marzo 2015, al varco n. 15 dell'intervento A, ai varchi n. 1 e n. 3 dell'intervento B ed al varco n. 1 dell'intervento C, rispetto alle batimetrie di progetto, si è riscontrato un notevole approfondimento che richiederebbe l'impiego di maggiori quantitativi di materiale rispetto alle previsioni del progetto originario*». Sul punto è stato rilevato che nel verbale del 30 aprile 2015 di consegna dei lavori si è dato conto del fatto che «*sono state verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire*» e che l'appaltatore ha dichiarato di «*essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori*». Ciò posto sono state espresse perplessità in ordine alla sussistenza degli "*eventi imprevisti ed imprevedibili*" previsti dalla norma, nonché sull'effettività dello stato di avanzamento dei lavori relativo agli interventi suppletivi oggetto di variante che, ai sensi dell'art. 161 del d.P.R. 207/2010, devono essere preventivamente approvati dalla Stazione appaltante.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti avanzata sulla procedura di cui trattasi, la S.A. dopo aver premesso che: *«stante il tempo trascorso dalla conclusione dell'intervento in oggetto, l'acquisizione della documentazione e la ricostruzione degli eventi sono risultate alquanto difficoltose, sia per l'assenza di una struttura di archiviazione dedicata, e sia per l'avvenuta collocazione in quiescenza del personale che ha svolto funzioni rilevanti per l'attuazione del presente intervento (...)»*, ha rappresentato quanto segue.

In particolare, con riferimento alla seconda sospensione e, per riflesso, al divieto riconducibile all'Ordinanza balneare regionale che non consente, nel periodo balneare, la realizzazione di opere di difesa della costa ed altre lavorazioni che interessano le aree marine, la S.A. ha evidenziato che: «*Nello specifico, in relazione al rilievo effettuato sulla sospensione di cui al verbale n.2/2015, correlata al divieto imposto dall'Ordinanza Balneare 2015 e al termine della deroga concessa dal competente Dipartimento regionale, con particolare riferimento al carattere di ricorrenza sistematica dei divieti imposti dalla medesima Ordinanza, ben nota alla stazione appaltante, si rappresenta che, proprio in ragione della possibilità di andare in deroga a tale Ordinanza – come, peraltro, concessa limitatamente al 30/06/2015 – potendo, altresì, nelle sfera decisionale del Dipartimento competente, estendere la medesima deroga a tutto il periodo interessato da tale restrizione, l'efficacia della sua emanazione, alla data di consegna dei lavori, poteva non costituire affatto limitazione all'andamento dei lavori in oggetto*».

In ordine alla terza sospensione, il cui verbale non risulta esser stato esibito al Gruppo Ispettivo che: «*La sospensione è correlata alla richiesta della Capitaneria di Porto di Pescara, circa le attività di recupero di un'imbarcazione affondata nella giornata del 01/11/2015 al largo del porto di Pescara, (…)*».

Sulla «*sospensione dei lavori del 04/12/2015*» riconducibile alla realizzazione della variante in corso d'opera, che la stessa: «*si è resa necessaria in quanto la realizzazione parziale della chiusura dei varchi (oggetto di perizia) avrebbe determinato un peggioramento degli effetti delle mareggiate sul litorale*». Quanto poi al rilievo relativo all'«*evoluzione sfavorevole dei fondali»,* che «*appare utile precisare che in sede di consegna dei lavori, sono state svolte, con esito favorevole, tutte le operazioni ricognitive e speditive necessarie per verificare lo stato dei luoghi e confermare le previsioni progettuali ma, in ogni caso, non sono stati ripetuti tutti gli accertamenti in campo già effettuati in fase di scelta e dimensionamento delle proposte progettuali, specie quelli di maggior difficoltà, tempi di esecuzione e onerosità, come i rilievi topografici e le indagini batimetriche; tali attività vengono generalmente differite all'inizio della realizzazione delle opere per esigenze contabili, di confronto pre e post-operam; Nello specifico, in relazione al rilievo della sospensione dal 04/12/2015 per la redazione della perizia di variante e suppletiva e circa la sua ammissibilità ai sensi dell'art. 132, co.1 , lett. c, del D.Lgs. 163/2006, si rileva che essa è stata proposta proprio in relazione alla "presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale". Gli eventi invocati nella perizia di variante del 16 marzo 2016 (mareggiate di febbraio e marzo 2015) che pur risultano antecedenti alla fase di accertamento dell'effettivo stato dei luoghi di cui al verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi degli artt. 153, co. 4, e 154, co. 3, del DPR 207/2010, sono per loro stessa intrinseca natura correlati agli effetti ravvisati in loco nei mesi autunnali del 2015. È difatti, insito nella natura delle dinamiche meteo-marine il riscontro e la valutazione di variazioni permanenti che possono essere stimati solo nel medio e lungo termine. Pertanto alla data di consegna dei lavori in oggetto, i disequilibri e gli effetti delle recenti mareggiate non potevano essere apprezzati*».

Valutazioni

Le controdeduzioni dell'Amministrazione regionale risultano solo in parte idonee a superare i profili di rilievo evidenziati nella comunicazione di risultanze istruttorie. In particolare, con riguardo alla sospensione conseguente al divieto posto dall'Ordinanza balneare, il carattere di ricorrenza sistematica dell'interdizione in questione in ben individuati periodi dell'anno - noti peraltro alla data di consegna dei lavori, avvenuta in 30 aprile 2015 - non può legittimare la qualificazione di evento imprevedibile alla base del provvedimento di sospensione dei lavori in argomento. Le considerazioni espresse dalla Regione in merito, circa l'affidamento che poteva esser riposto in una eventuale deroga, non consentono in alcun modo di confutare i motivi di contestazione, confliggendo con il fondamentale principio della vincolatività delle prescrizioni disposte. Al contrario, essendo ben noto alla Stazione appaltante il divieto posto dall'ordinanza di balneazione (DPE/15 del 5 marzo 2015) alla data di consegna (30 aprile 2015), tale restrizione avrebbe dovuto essere meglio apprezzata dalla stessa nella predisposizione del programma dei lavori, nonché valutata ai fini della ricorrenza dei presupposti di urgenza posti a base del "*processo di verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza*" del 30 aprile 2015. Quanto

alla perizia di variante suppletiva realizzata, pur prendendosi atto della natura peculiare delle opere e degli eventi rappresentati e fermo restando che, alla luce degli elementi in atti, non risulta agevole una compiuta analisi volta a valutare la ricorrenza dei presupposti necessari per l'ammissibilità della fattispecie di cui all'art. 132, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 163 del 2006, i rilievi formulati nella comunicazione di risultanze istruttorie possono ritenersi pressoché confermabili. Ed invero, pur a voler accedere ad una considerazione più favorevole alle ragioni addotte dall'Amministrazione, residuano ampi margini di perplessità legati alla possibilità di considerare gli eventi invocati (le mareggiate avvenute ne febbraio-marzo 2015) quali "*eventi imprevisti ed imprevedibili*" alla base dell'evoluzione sfavorevole dei fondali, essendo gli stessi avvenuti prima della ricognizione (30 aprile 2015) effettuata dal Direttore dei lavori sull'effettivo stato dei luoghi e che, pertanto, potevano esser rilevate già al momento della consegna delle opere, essendo onere di questi accertare, prima della consegna dei lavori, la corrispondenza del progetto alle condizioni di fatto esistenti in tale momento, con la rilevazione di eventuali intervenute variazioni.

5. **CIG 58056459CE*. Lavori di consolidamento delle scogliere esistenti e chiusura varchi nel Comune di Francavilla al Mare (CH) – Intervento A-B.***

La fattispecie inerisce ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi. L'aggiudicazione è avvenuta in data 2.09.2014 e i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 17.10.2014. Il contratto è stato sottoscritto in data 19.11.2014, per l'importo di € 673.376,05, oltre a € 25.203,66 per oneri per la sicurezza, con un ribasso del 29,535 %. Con determinazione n. DC23/05 del 14.01.2015 è stata autorizzata una perizia suppletiva e di variante, che ha comportato un aumento dei lavori del 14,96 %, per un importo di € 104.473,48. Il certificato di ultimazione dei lavori è del 22.01.2015 e la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del 23.03.2015.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

In sede di verifica ispettiva è emerso che, né nella determinazione a contrarre, né altrove, è indicato il riferimento normativo per l'adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto in questione, di conseguenza, non risulta possibile stabilire in quale delle ipotesi previste all'art. 57 si ricada nella fattispecie in esame. È emersa inoltre una divergenza tra quanto previsto nel quadro economico dei lavori, che prevede un importo a base d'asta dei lavori di € 980.821,42, e la lettera di invito alla presentazione di offerte, nella quale l'importo a base d'asta dei lavori è indicato in € 955.617,76, oltre a € 25.203,66 per l'attuazione dei piani di sicurezza. Non sembrerebbero esser stati esperiti i controlli ex art. 38, comma 1, eccezion fatta per quelli relativi alle lettere c) e g), né sarebbe stato dato seguito agli obblighi in materia di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento. Infine, non sarebbe stata redatta la relazione del RUP sul conto finale (art. 202 del d.P.R. n. 207/2010) ed i pagamenti relativi al I SAL, II SAL e allo stato finale dei lavori, sarebbero avvenuti su un conto corrente bancario diverso da quello comunicato dall'impresa affidataria.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti avanzata sulla procedura di cui trattasi, la S.A., dopo aver premesso che: «*per grave carenza di personale tecnico della stazione appaltante, la D.L. dell'intervento è stata affidata a funzionari della medesima Amm.ne Reg.le, in servizio in altra struttura; ciò ha comportato in fase di conduzione, a più riprese, taluni ritardi di comunicazioni e disguidi di assegnazione*» e richiamato le difficoltà, connesse al tempo trascorso, nel reperire la documentazione e ricostruire gli eventi, anche in considerazione dell'avvenuto pensionamento dei funzionari allora in servizio, ha precisato quanto segue.

Con specifico riguardo alle previsioni normative alle quali si intendeva riferire la procedura di che trattasi, «*pur se non esplicitamente indicato, si fa presente che per la procedura di scelta del contraente si è attinto dagli elenchi degli Operatori Economici, in possesso dell'iscrizione alla Cat. OG7 classe 4, di cui all'albo della Stazione Appaltante (costituito con Determine Dirigenziali n.ri DC23/31 del 26/02/2014 – DC23/58 del 12/5/2014 – DPC028/01 del27/7/2015 , pubblicate sul sito della Regione Abruzzo), istituito ai sensi dell'art.57, 122 c.7 e 125, dell'allora vigente Codice degli Appalti, con avviso pubblicato il 18/06/2013*». Quanto al riferimento dell'importo di gara: «*E' corretta l'indicazione di cui alla Determina DC23/77 del 2014 e cioè la base d'asta è di 955.617,76 riportato nella lettera d'invito*». In merito alla pretesa inosservanza delle norme sulle verifiche dei requisiti di ordine generale e sulla pubblicazione dei dati, che «*sono stati esperiti anche gli altri punti dell'art. 38 comma 1: verifica presso l' Ufficio Entrate, accesso diretto alla Visure Camerali e richiesta antimafia*» ed «*è stata disposta la pubblicazione dei risultati con Determina Rup/8/F del 02/9/2014 sul sito regionale – Osservatorio dei contratti pubblici Amministrazione Aperta - e di trasmettere la deliberazione alle ditte partecipanti e al Comune di Francavilla*». Quanto alla relazione sul conto finale: «*non è stata rintracciata l'apposita relazione RUP ai sensi dell'art. 202. La documentazione comprende la relazione Economica Acclarante, anch'essa redatta dal RUP, e relativa al complessivo stato di attuazione finale dell'intervento*». Infine, «*con successive note da parte della Ditta esecutrice, è stato aggiornato il conto corrente dedicato*».

Valutazioni

In relazione ai profili critici evidenziati, le controdeduzioni fornite dalla Stazione appaltante sono da ritenere invero per lo più insoddisfacenti, ove si considerino i margini di approssimazione che paiono aver contraddistinto la procedura. Come noto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa alle condizioni specifiche e solo nei casi espressamente previsti dal Codice, essendo individuata come straordinaria rispetto all'ordinario ricorso alla procedura aperta o ristretta. Il carattere eccezionale della stessa comporta, pertanto, la necessità che la sua utilizzazione sia sempre giustificata con riferimento alle tassative ipotesi legali previste, da interpretarsi *strictu sensu*. L'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006 impone infatti alla Stazione appaltante di dare adeguata motivazione del ricorso a detta procedura nella delibera o determina a contrarre. Detto adempimento è stato trascurato dalla Regione, non risultando esplicitata, nella documentazione tramessa, la motivazione della scelta della procedura. Così pure il compimento delle prescritte verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale non risulta adeguatamente conforme al dettato normativo, stante l'assenza di alcuna indicazione attestante le valutazioni compiute dalla Regione sulle risultanze emerse nel certificato del casellario giudiziale e in quello dei carichi pendenti, delle quali la Stazione appaltante avrebbe dovuto dare debito conto, motivando espressamente in ordine alla incidenza (o meno) delle stesse sul corretto espletamento della procedura.

6. **CIG 5687857813. *Interventi urgenti sul sistema di raccolta delle acque meteoriche negli ambiti viari di via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica – primo lotto – secondo stralcio*.**

La fattispecie attiene ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57, comma 5, lett. a), con richiesta di presentazione di proposta migliorativa all'operatore economico Iervelli Costruzioni s.r.l., già esecutore dei lavori del primo lotto – primo stralcio (nota prot. n. RA/24151 del 27.1.2014), avendo detta Impresa assunto in locazione il ramo operativo (comprensivo della gestione ed esecuzione dei lavori in questione) della SO.CA.BI. S.r.l., risultata aggiudicataria del primo lotto. L'importo dell'intervento è pari a € 808.556,59, oltre € 41.269,50 per oneri di sicurezza diretti e € 44.921,85 per oneri di sicurezza speciali. L'affidamento è avvenuto in data 16.04. 2014, allo stesso operatore economico esecutore del primo lotto, primo stralcio, per un importo di € 588.382,03, con un ribasso del 28%. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 30.04.2014. Il contratto è stato stipulato in data 25.09.2014. Con determinazione n. DPC 19/174 del 15.09.2015 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con un aumento dei lavori per un importo di € 276.453,51. Il certificato

di ultimazione dei lavori del 31.05.2016 attesta la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità. Il verbale di accertamento sommario delle opere eseguite è del 4.08.2016.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Nella comunicazione di risultanze istruttorie è stato rilevato il mancato riscontro, sulla base della documentazione in atti, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. a) del 163/2006, con specifico riferimento alla "circostanza imprevista", nonché con riguardo al carattere di complementarietà che avrebbero assunto i lavori del secondo stralcio del primo lotto, rispetto a quelli del primo stralcio del primo lotto. Nella determinazione di aggiudicazione definitiva gli oneri per la sicurezza, rispettivamente "diretti" e "speciali", sono stati considerati non soggetti al ribasso d'asta, mentre, in sede di stipulazione del contratto, i soli oneri per la sicurezza "speciali" sono stati considerati esenti dal ribasso d'asta, cosicché l'importo dell'appalto è stato determinato in € 588.382,03, anziché in € 668.352,09. Non risulterebbero esperiti sull'impresa affidataria i controlli richiesti all'art. 38 ai fini dell'affidamento degli appalti di lavori, né risulterebbe correttamente curata la pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento. Inoltre, la sospensione dei lavori parrebbe esser stata disposta dopo la scadenza dei termini contrattualmente previsti per l'ultimazione dei lavori. Nel verbale di sospensione dei lavori per la predisposizione di una variante in corso d'opera non si dà conto, in difformità da quanto previsto dall'art. 159, comma 2, del d.P.R. 207/2010, delle circostanze che avrebbero determinato la necessità di predisporla. Non risulterebbe agli atti l'apposita relazione del RUP, volta, ai sensi dell'art. 161, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, all'"*accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera*". Agli atti risulta invece semplicemente una "relazione generale" firmata dal RUP, datata 27.8.2015, che attesta, quanto alle cause impreviste e imprevedibili, eventi che si sono prodotti in epoca posteriore alla sospensione dei lavori per l'elaborazione della perizia di variante (eventi calamitosi interessanti il torrente Vibrata dei mesi di marzo/aprile 2015), o che ad ogni modo non appaiono essere caratterizzati dalla imprevedibilità richiesta per la perizia di variante e correlata sospensione dei lavori. Alla data della conclusione degli accertamenti ispettivi, non risultano predisposti né il conto finale, né la relazione sul conto finale da parte del direttore dei lavori. Alla luce dei cennati rilievi, è stato richiesto alla S.A., con la richiamata nota di comunicazione di risultanze istruttorie prot. n. 42896 del 28.05.2019, di assicurare l'avvenuto, corretto, espletamento di tutte le attività necessarie alla conclusione della procedura di cui trattasi, con specifico riguardo alle attività sottese al collaudo delle opere, producendo idonea documentazione a supporto.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Con specifico riferimento ai rilievi afferenti alla pretesa assenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. a del d.lgs. n. 163/2006, la S.A. ha precisato che: «*con Decreto Commissariale n. 35 del 03/11/2010 fu approvato il progetto definitivo denominato: Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti viari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica - Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS16, a monte via Roma, a valle via Roma - I LOTTO – per un importo complessivo pari ad € 3.700.000,00. (…)*

- *sulla base del regime d'urgenza e delle risorse economiche all'epoca disponibili, con decreto Commissariale n. 51 del 30/05/2011 fu approvato il progetto esecutivo denominato: Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti viari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica - Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS16, a monte via Roma, a valle via Roma - I LOTTO, Primo Stralcio – per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00; (…)*
- *successivamente, a seguito della disponibilità finanziaria del residuale importo di € 1.200.000,00 dei quali € 400.000,00 messi a disposizione dal Comune di Alba Adriatica (giusto mutuo contratto in data 6/10/2011 con*

rep. n. 1599 comunicato dal Comune di Alba Adriatica con nota n, 40264 del 30/12/2011), con decreto commissariale n. 67 del 30/12/2011 fu approvato il progetto esecutivo denominato: Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti viari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica - Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS16, a monte via Roma, a valle via Roma - I LOTTO, Secondo Stralcio – per un importo complessivo pari ad € 1.200.000,00, al fine di poter conseguire il beneficio atteso, ovvero quello di "tagliare", mediante captazione dei deflussi, tutte le portate di monte di cui al progetto definitivo [sopramenzionato]*;*

- *inoltre, per l'attuazione del secondo intervento, per ragioni oggettive e di continuità funzionale con l'intervento in esecuzione (Primo Lotto- Primo Stralcio), essendoci delle interferenze e o interazioni contemplate sul progetto di Primo Lotto – Secondo Stralcio, si è rilevata la necessità di adeguare il progetto del Secondo Stralcio citato tenendo conto dei seguenti aspetti:*

  1) i lavori già eseguiti nel Primo Stralcio (in particolare, il tratto del collettore "A" compreso tra il pozzetto "d" e la sezione 28, di lunghezza pari a ca. 40 m, sino alla sezione "28", e compresa la realizzazione del pozzetto "m";

  2) le migliorie proposte in sede di gara dall'Impresa Aggiudicataria dei lavori del Primo Stralcio (in atti), ed attualmente in corso di esecuzione, introducendole, pertanto, nel progetto esecutivo di Secondo Stralcio;

  3) l'eventuale attualizzazione dei prezzi; (…).

Da quanto sopra e per le finalità delle opere, come riportato nella Determina n. DC17/15 del 31/03/2014, si è valutato l'intervento denominato per sintesi Secondo Stralcio:

- *come lavori complementari in quanto non compresi nel progetto iniziale (appaltato) e strettamente necessari per le finalità disposte dalle Ordinanze citate, nonché di riduzione del rischio idraulico, di cui al progetto definitivo già approvato con Decreto Commissariale n. 35 del 03/11/2010 citato, denominato "I LOTTO";*
- *che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentava la continuazione dell'opera principale, (ovvero Primo Stralcio) saldandosi inscindibilmente con essa perseguendo le finalità del predetto progetto "I LOTTO" ;*
- *che ne giustificava l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore (…);*

Inoltre il valore complessivo stimato del contratto relativo alla revisione progettuale del I lotto – Secondo Stralcio – risultava inferiore al 50% dell'importo del contratto principale, rinvenendo quindi gli elementi per l'applicazione dell'art.57 comma 5, lett. a) del D.Lgs n.163/2006, confluendo i lavori complementari in un unico e più ragguardevole contratto (i lavori principali erano in corso di esecuzione) con l'affidamento alla stessa Impresa che stava realizzando i lavori principali. Da ultimo tale impostazione trovava ulteriore giustificazione anche per il fatto che la Stazione Appaltante avrebbe conseguito un beneficio in quanto, oltre ad affidare i lavori principali con un ribasso da ritenersi congruo, assegnava i lavori complementari sulla base di prezzi del prezzario regionale in vigore fino a 26 luglio 2013 che, come sopra evidenziato, risultavano inferiori a quelli del nuovo prezzario di allora. (…). Certamente l'osservazione circa la compiutezza di ogni singolo stralcio, appare corretta, ma in considerazione del fatto che il beneficio atteso, connesso all'attuazione dell'intervento complessivo del I Lotto iniziale, era quello di "tagliare", mediante captazione dei deflussi, tutte le portate di monte. Infatti il primo stralcio del I Lotto pur essendo funzionale, con lo sbocco della canalizzazione nel torrente Vibrata, avrebbe intercettato solo in parte le portate individuate dal primo Lotto. Con il secondo stralcio è stata realizzata l'altra parte di canalizzazione per la captazione delle acque meteoriche del versante di monte (che si ricollega al primo stralcio) al fine di risolvere la criticità della zona bassa di via del Biancospino e consentendo altresì l'alleggerimento ed il migliore funzionamento di tutta la rete a valle della linea ferroviaria, di cui all'intero I Lotto, conseguendo completamente i benefici attesi con l'attuazione delle opere previste nel progetto complessivo. (…)».

Sull'omessa indicazione nel verbale di sospensione delle circostanze che avrebbero determinato la necessità di predisporre una perizia di variante, che *«Le variazioni introdotte dalla perizia hanno riguardato aspetti descritti nella perizia stessa e ripresa nella "Relazione del direttore dei lavori sul conto finale", a pag. 4/14 e seguenti. In particolare era stata analiticamente indicata la seguente distinzione con riferimento ai casi ammessi dal Codice:*

- *Interventi per cause impreviste ed imprevedibili [Art. 132, comma 1, lettera b), 1° caso del D.Lgs 163/06]: 1) ripristino sezioni alveo del T. Vibrata; 2) modifica tracciato e sezione tipo tra via Ascolana e via V. Veneto per sbloccare accordo bonario Chiarugi; 3) modifica interventi tra via Fracassa e via Veneto*
- *Interventi di miglioramento dell'opera e della sua funzionalità [Art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/06]: 1) modifica tracciato su via V. Veneto come condiviso anche da ANAS; 2) migliorie pozzetto "d" di immissione nel Collettore A in via V. Veneto*

Quindi la circostanza speciale agisce ex se (…)».

Sulla omessa relazione del RUP, volta a dar conto della variante, che: «*Il RUP, […* omissis *…], ordinò alla DL di redigere la perizia con nota prot. n. RA/287691 del 31.10.2014. Magari nella nota di autorizzazione del RUP non è esplicitata come "relazione a seguito di approfondita istruttoria ...", ma in allegato si dava atto dell'accordo bonario Chiarugi, siglato poc'anzi, dal quale emerge la necessità di modificare il progetto. Il tema dello svaso del Vibrata era invece conseguenza dei noti eventi meteo delle settimane precedenti. Tali circostanze si evidenziano e vengono ricostruite puntualmente dal RUP anche nella relazione datata 27.08.2015, a pagina 6 e seguenti, oltre che nella determinazione di approvazione della perizia suppletiva e di variante N. DPC19/174 del 15.09.2015. (…)*».

Sul ritardo nella formazione del certificato di ultimazione dei lavori, che: *«Il certificato di ultimazione della DL è stato redatto il 31.5.2016 a seguito di comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'impresa del 19 maggio 2016 (comunicazione di ultimazione al 07.05.2016). (ALL. 7 - Certificato Ultimazione). Con atti di contabilità finale consegnati il 01.02.2017. Per quanto concerne l'esecuzione delle lavorazioni di piccola entità si fa rilevare che la scadenza fissata dal Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione lavori del 31.05.2017 era il 30.07.2016 mentre il verbale di constatazione dell'ultimazione delle lavorazioni di modesta entità è del 4.08.2016. Nello stesso verbale, a pagina 3 e 4, si dà atto che l'appaltatore ha comunicato di aver ultimato le lavorazioni di piccola entità, marginali, con nota pervenuta a mezzo posta elettronica in data 01.08.2016 (…)».*

Valutazioni

Le controdeduzioni svolte dalla Stazione appaltante risultano per lo più insufficienti a confutare i rilievi contestati. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'ammissibilità del ricorso all'utilizzo della procedura in questione non appare del tutto coerente con quanto sostenuto dalla Regione, in quanto, come noto, la possibilità di esperire la procedura di cui all'art. 57, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in ordine a lavori "complementari", come più volte chiarito da questa Autorità (Cfr. Parere sulla normativa AG25-08; Deliberazione n. 26 del 23.02.2011), è legata alla ricorrenza degli stringenti presupposti fissati dal legislatore (imprevedibilità della circostanza sopravvenuta, non separabilità dei lavori o servizi complementari rispetto al contratto iniziale, valore non superiore al 50% del valore iniziale). Orbene, in particolare, il primo tratto caratterizzante della procedura, dianzi richiamato, non appare rinvenibile nel caso di specie, atteso che i lavori definiti come complementari, non compresi nel progetto e nel contratto iniziali, non si sono resi necessari - sulla base di quanto riferito dalla stessa Stazione appaltante - a seguito di una circostanza sopravvenuta imprevista, ma appaiono piuttosto rispondere ad un'esigenza sostanzialmente già attuale al momento del primo affidamento, non risultando dimostrata – tenuto conto della natura degli stessi – la stretta interconnessione funzionale e la non separabilità dei medesimi rispetto ai lavori del primo stralcio. La scelta dell'Amministrazione appare piuttosto riconducibile, oltre che a motivazioni di carattere economico («*nell'attesa del perfezionamento della disponibilità finanziaria relativa ai residuali lavori di cui al progetto definitivo approvato con Decreto commissariale n. 35 del 03/11/2010, fu avviata una gara d'appalto per il Primo Lotto - Primo Stralcio (…)*»), alla preferenza per una procedura di affidamento semplificata, che garantisse anche riguardo all'unicità della responsabilità dell'esecutore delle opere. La *ratio* dell'art. 57, comma 5, è tuttavia quella per cui il carattere della complementarietà rileva essenzialmente sotto il profilo funzionale e non sotto il profilo della convenienza per l'Amministrazione ad avere un unico interlocutore per lo svolgimento di più lavori tra loro funzionalmente autonomi. Alla luce di quanto esposto, non appare pertanto conforme alla norma l'utilizzo della procedura in questione. Anche con riferimento alla perizia suppletiva e di variante, pur

prendendosi atto della natura peculiare dei lavori e degli eventi rappresentati, alla luce degli elementi in atti, le perplessità contestate appaiono confermabili con riguardo ad alcuni profili richiamati dalla stessa Stazione appaltante, consistenti nella «*mancanza della completa disponibilità delle aree di intervento*» che ha reso «*indispensabile la completa definizione degli accordi bonari con i privati proprietari dei sedimi sui quali sono previste le altre opere in oggetto, aree che, a quella data, non erano ancora nella disponibilità dell'Amministrazione*», e che invece avrebbero, con una migliore programmazione, potuto esser definiti in epoca anteriore, nonché negli asseriti interventi di miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che la Stazione appaltante ha ritenuto di inserire in corso d'opera nella parte relativa alla modifica del tracciato e connessa al superamento delle interferenze con i sottoservizi; le cennate variazioni paiono piuttosto ascrivibili a carenze e/o approssimazioni progettuali ed avrebbero potuto esser risolte mediante una più accurata analisi e valutazione in fase progettuale. Si rileva, da ultimo, il ritardo intercorso tra la redazione della relazione sul conto finale trasmessa solo in data 1.02.2017, rispetto all'ultimazione dei lavori del 31.05.2016 e la mancata produzione dell'atto di collaudo, pur richiesto con nota prot. n. 42896 del 28.05.2019, in sede di comunicazione di risultanze istruttorie.

7. **CIG 57481947BE.** ***Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 16 settembre 2010. Lavori di consolidamento scogliere esistenti e chiusura varchi nel comune di Francavilla a Mare "intervento C".***

L'intervento, derivante dalla suddivisione del progetto in due lotti autonomi e funzionali: "intervento C" e "intervento A+B" dei lavori nel Comune di Francavilla a Mare, è stato aggiudicato definitivamente in data 18 giugno 2014, a seguito dell'esperimento di procedura aperta, mediante offerta del prezzo più basso, ex art. 81 del d.lgs. n.163/2006, alla Ditta [… omissis …], per un importo pari a € 408.823,69, di cui € 394.095,69 al netto del ribasso del 29.424 % rispetto all'importo posto a base di gara e € 14.728,00 per oneri per la sicurezza. Con verbale del 19 giugno 2014 sono stati consegnati i lavori, sotto riserva di legge, stabilendo la data di ultimazione dei lavori nel 17 agosto 2014 (60 gg.). Con ulteriore verbale redatto il medesimo giorno (19 giugno 2014) i lavori sono stati sospesi in considerazione del divieto di operare sul litorale per lo svolgimento della stagione balneare. I lavori sono ripresi in data 24 settembre 2014 e la data di ultimazione degli stessi è stata posticipata al 22 novembre 2014. La firma del contratto tra la Regione Abruzzo e la Ditta [… omissis …] è stata sospesa a causa del sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Foggia nei confronti della Ditta Appaltatrice che, in data 5 novembre 2014, ha depositato presso il medesimo Tribunale domanda di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Le difficoltà di gestione della ditta appaltatrice hanno portato alla risoluzione del contratto – transazione previo pagamento alla Ditta [… omissis …] dei lavori eseguiti dal 24 settembre 2014 al 10 ottobre 2014 per un totale di Euro 86.827,26 (oltre IVA). La Stazione appaltante ha quindi deliberato, in data 23 marzo 2015, l'aggiudicazione definitiva alla Società La Dragonaggi a r.l. per l'importo di Euro 321.996,43, di cui 310.399.40 al netto del ribasso offerto del 29.494% ed Euro 11.597,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono stati consegnati in data 8 aprile 2015 con processo verbale in via d'urgenza. Il contratto tra la Ditta Dragonaggi S.r.l. e la Regione Abruzzo è stato sottoscritto in data 29 giugno 2016; nel verbale è stato fissato il termine di ultimazione dei lavori alla data del 28 maggio 2015 (50 giorni). E' stata approvata una perizia di variante per l'importo di € 71.408,29 che ha comportato un aumento del 22,18% del contratto originario, motivata da "*approfondimenti dei fondali*" "*considerato il tempo trascorso dalla progettazione alla realizzazione*". I lavori sono stati conclusi il 19 ottobre 2015.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

L'affidamento in argomento presenta numerosi profili di criticità in merito all'anomalo andamento della fase di esecuzione dei lavori che, sebbene fissata nel bando di gara in un arco temporale di un breve

termine (60 gg) è stata contraddistinta da una proroga, tre sospensioni dei lavori ed una variante suppletiva che, nell'insieme, hanno determinato una considerevole dilatazione del termine di ultimazione dei lavori.

Le sospensioni dei lavori hanno riguardato sia la prima fase di esecuzione dei lavori eseguita dalla Ditta appaltatrice [… omissis …], che la parte residuale affidata alla Ditta La Dragonaggi.

Riguardo alla sospensione che ha interessato la Ditta [… omissis …], nella relazione ispettiva è stato evidenziato che tale atto è avvenuto contestualmente al verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (19 giugno 2014) a causa del divieto di eseguire lavori durante la stagione balneare previsto dalla determinazione n. DI 12/9, del 27 febbraio 2014, emanata dalla Direzione Sviluppo economico e del Turismo della Regione Abruzzo. Sul punto, è stato osservato – come già in precedenza rilevato - che essendo il divieto già noto alla Stazione appaltante, alla data di consegna del 19 giugno 2014, tale restrizione avrebbe dovuto essere apprezzata nella predisposizione del programma dei lavori.

Con riguardo alla fase esecutiva, che ha interessato l'Impresa La Dragonaggi S.r.l. - subentrante per i lavori residui alla Ditta [… omissis …] - si è rilevato che la prima sospensione del 12 giugno 2015 fosse sopraggiunta dopo lo spirare del termine di consegna dei lavori (fissata al 28 maggio 2015) e che nel verbale di sospensione dei lavori non è stato indicato quanto specificamente previsto dall'art. 25, comma 4, del Capitolato speciale e di appalto, ovvero: «*Lo stato di avanzamento dei lavori; l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti; le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione*». Quanto alla seconda sospensione, datata 14 giugno 2015, nella relazione ispettiva si è ritenuto che la lettura congiunta del processo verbale di consegna e di quanto disposto dall'art. 46, comma 5, del capitolato speciale d'oneri, in base al quale le varianti in aumento o diminuzione sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, facesse ritenere che «*gli approfondimenti dei fondali*», invocati nella perizia di variante del 17 marzo 2016, non potessero essere ricondotti ad eventi avvenuti in successione temporale antecedente alla fase di accertamento dell'effettivo stato dei luoghi da parte del Direttore dei lavori, residuando conseguentemente perplessità in ordine alla legittimità della cennata variante.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti avanzata sulla procedura di cui trattasi, la S.A. dopo aver richiamato difficoltà operative (carenza di personale) incidenti sul procedimento ed anche connesse alla ricostruzione delle vicende (tempo trascorso e pensionamento dei dipendenti interessati), ha rappresentato quanto segue.

Con riguardo alla consegna dei lavori e contestuale sospensione degli stessi, nella medesima giornata, che «*In effetti, talune difficoltà gestionali e operative evidenziate dalla ditta aggiudicataria […omissis …], in altri rapporti contrattuali, hanno indotto nella stazione appaltante talune perplessità in ordine alla effettiva capacità della ditta ad eseguire l'appalto. La D.L. quindi, subito dopo l'aggiudicazione definitiva (…) ha proceduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art.11 comma 9 del codice, con l'intento di: sondare le reali intenzioni e condizioni dell'impresa e constatare le sue effettive capacità operative (…). Non appena concluse le attività preliminari previste e constatato il loro regolare svolgimento, i lavori sono stati formalmente sospesi, nella medesima giornata, in considerazione del divieto di operare vigente sul litorale per la stagione balneare già corrente*».

Quanto alle sospensioni disposte nella successiva fase dei lavori, affidata alla ditta La Dragaggi S.r.l., che

«*la cosiddetta "prima sospensione" del 12.06.2015, riconosce l'impedimento all'esecuzione dei lavori delle sole giornate con mareggiate in atto, per complessivi gg. 7, e costituisce, quindi, una sorta di proroga del tempo utile per motivi di forza maggiore. Ciò premesso, in effetti, gli accertamenti effettuati evidenziano una anomala discordanza tra la durata contrattuale dell'appalto, pari a un totale di gg.72 (gg. 50 tempo utile contratto + gg.7 proroga per avverse condizioni meteo-marine + 15 gg. per esecuzione lavori suppletivi) e il tempo effettivo di esecuzione dei lavori, risultante dai documenti agli atti (consegna, sospensioni, ripresa e ultimazione lavori), per un computo complessivo pari a gg. 82. In particolare, la sospensione disposta con verbale in data 14.06.2015, per l'intervenuta necessità di redigere apposita variante, e coincidente con il completamento dei lavori principali, sarebbe avvenuta con 10 gg di ritardo rispetto al tempo complessivamente stabilito per l'esecuzione delle opere del progetto originario (gg. 50 + gg. 7) e scadente il 03.06.2015. Tale circostanza, di presumibile ritardo contrattuale, peraltro espressamente rilevata in sede di redazione del verbale di sospensione, non risulta poi richiamata e considerata in sede di contabilità finale, né tenuta in conto per gli eventuali aspetti applicativi della penalità prevista dall'art. 10 del contratto di appalto. Gli approfondimenti documentali e, per quanto è stato possibile, la ricostruzione a memoria degli eventi, pur rievocando diverse problematiche conseguenti all'eccessiva contrazione dei tempi di esecuzione progettuali, non hanno consentito di rintracciare motivazioni per tale apparente omissione che, per quanto risulta, è quindi da ritenere puramente accidentale e involontaria.*

In relazione, poi, alla cosiddetta "seconda sospensione", datata 14.06.2015 e alla contestata assenza dei contenuti prescritti dall'art. 25 comma 4 del CSA (in verità art. 21), occorre precisare che in detto documento risulta espressamente " accertato che il quantitativo del materiale previsto nel computo di progetto per la realizzazione delle opere sono state fornite e poste in opera a tutto il 13.06.2015" e viene ulteriormente precisato che "…le quantità contrattuali di progetto sono state fornite e poste in opera sino al 13.06.2015". Sono pertanto da ritenere già presenti nel documento, seppure non in via specifica numerica, le informazioni di cui al richiamato art. 25 comma 4 del CSA, sull'effettivo avanzamento dei lavori, sulle opere e sull'importo dei lavori eseguiti ma non ancora contabilizzati, nonché ogni altro elemento utile per l'eventuale emissione del SAL per gli importi maturati, ai sensi dell'art.141 comma 3 del DPR 207/10».

In riferimento alle motivazioni addotte per la redazione della perizia di variante, che «*in sede di consegna dei lavori, sono state svolte, con esito favorevole, tutte le operazioni ricognitive e speditive necessarie per verificare lo stato dei luoghi e confermare le previsioni progettuali ma, in ogni caso, non sono stati ripetuti tutti gli accertamenti in campo già effettuati in fase di scelta e dimensionamento delle proposte progettuali, specie quelli di maggior difficoltà, tempi di esecuzione e onerosità, come i rilievi topografici e le indagini batimetriche; tali attività vengono generalmente differite all'inizio della realizzazione delle opere per esigenze contabili, di confronto pre e post-operam; (…) il periodo di esecuzione lavori, dal 08.04.2015 al 28.05.2015, è stato caratterizzato da frequenti avversità meteomarine (8, 21, 27 aprile e 22, 27, 28, 29 maggio) che hanno impedito la regolarità e la continuità dei lavori, hanno comportato la concessione di una proroga del tempo utile di gg. 7 e, verosimilmente, hanno provocato gli approfondimenti dei fondali, comunque appresi dalla D.L. solo in data 28.05.2015, in sede di consegna delle risultanze dei nuovi rilievi batimetrici effettuati in corso d'opera. Per quanto sopra, le modifiche e gli adeguamenti apportati in corso d'opera con la variante in argomento, sono da ritenere, a parere di chi scrive, non solo plausibili e conformi alla normativa, ma anche necessari per garantire la corretta realizzazione e la piena funzionalità delle opere di progetto*».

Valutazioni

Le controdeduzioni svolte dalla Stazione appaltante riconoscono sostanzialmente, per i primi due profili critici contestati, le anomalie emerse in sede di verifica ispettiva: per detti profili, i rilievi devono intendersi dunque essenzialmente confermati. Non possono tuttavia non confermarsi anche le perplessità connesse alle motivazioni che hanno reso necessaria la perizia di variante. Così come già in precedenza evidenziato, infatti, pur prendendosi atto della natura peculiare delle opere e degli eventi rappresentati, residuano ampi margini di incertezza sul punto. Le considerazioni svolte risultano infatti del tutto generiche e non indicano, in modo specifico e concreto, lo stato di fatto del tempo nel sito di cui trattasi, al fine di dar conto in modo esaustivo delle determinazioni assunte. Stante, inoltre, la mancata produzione di documentazione a supporto, e, in particolare, della relazione del Rup

contenente l'istruttoria e il motivato esame dei fatti, dalla quale avrebbero potuto trarsi utili elementi, si conferma, anche in questo caso, il rilievo formulato.

8. **CIG 5718984EE1*. Realizzazione di opere di sistemazione e di protezione spondale, con rialzo delle arginature esistenti del fiume Sinello.***

La fattispecie concerne una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 27.06.2014. Il contratto è stato sottoscritto in data 8.08.2014, con l'Impresa Di Bernardo Giuseppe S.a.s., per un importo pari a € 266.436,36, oltre a € 5.520,30 per oneri di sicurezza. I lavori sono stati consegnati in data 25.08.2014. È stata approvata, con determinazione n. DC24/94 del 13.05.2015, una perizia suppletiva e di variante comportante un aumento dei lavori per un importo di € 164.353,56. Il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 9.07.2015; la relazione sul conto finale il 7.09.2015 ed il certificato di regolare esecuzione il giorno 11.12.2015.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Tra gli elementi di criticità emersi in sede di verifica ispettiva, rilevano l'assenza, nella determinazione a contrarre delle motivazioni sottese alla scelta della procedura per l'affidamento dei lavori, individuata nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006; la pretesa omissione dei controlli *ex* art. 38, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), c), g), m), sull'impresa aggiudicataria. Oltre a tanto, è stata contestata l'assenza di alcuna evidenza in ordine allo svolgimento, da parte della S.A., di una accurata valutazione dell'incidenza di alcune condanne riscontrate a carico dell'amministratore-socio accomandatario e di un socio accomandante della società esecutrice. Sono, inoltre, stati rilevati il ritardo nell'emissione del certificato di regolare esecuzione; la pretesa inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; la mancata acquisizione della certificazione rilasciata da Equitalia ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73 per il pagamento dello stato finale dei lavori.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Con riferimento al rilievo concernente la mancata esplicitazione delle ragioni del ricorso alla procedura scelta, la S.A. ha ribattuto che «*la motivazione è stata data sia nelle premesse in quanto trattandosi di lavoro di importo complessivo inferiore ad €.1.000.000,00, ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs.vo 163/200 era possibile attivare la procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art.57, comma 6, del richiamato D.Lgs.vo 163/2006. Inoltre nel punto 3 del determinato è stata ribadita la motivazione aggiungendo anche che era da rinvenirsi nella natura dei lavori (…) ed in relazione delle possibilità specificatamente previste nella legislazione vigente in materia di lavori pubblici*». Sul mancato espletamento delle verifiche sui requisiti di ordine generale, che «*Prima dell'aggiudicazione definitiva si è provveduto al controllo delle dichiarazioni rese in sede di ammissione alla procedura di gara (…) Le certificazioni* [carichi pendenti] *sono risultate tutte negative salvo che per* […omissis…].

Con riguardo al ritardo nell'emissione del certificato di regolare esecuzione, che «*Il CRE è stato predisposto subito dopo lo stato finale accompagnato della relazione a corredo del conto finale. L'impresa dopo essersi recata alla sottoscrizione dello stato finale (07.09.2015), solo in data 11.12.2015 si è recata presso gli Uffici del Genio Civile alla sottoscrizione del CRE. Tale certificato anche se formalmente emesso oltre 3 mesi dall'ultimazione lavori non è stato comunque oggetto di riserve da parte dell'Operatore Economico Di Bernardo Giuseppe & C. sas*». Quanto all'inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, «*l'impresa, come risulta dall'allegata comunicazione del 17.05.2016 (…) ha comunicato gli estremi del nuovo IBAN. In precedenza, per gli altri versamenti, gli estremi per la tracciabilità sono stati acquisiti direttamente dalla Ragioneria*». Ed infine che «*la certificazione rilasciata da Equitalia per il pagamento dello stato finale… non è stata acquisita in quanto l'importo era di solo 2.182,22 quindi inferiore al limite obbligatorio di Legge di € 10.000*».

Valutazioni

Ancora una volta, la Regione, in violazione di quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 ha omesso di fornire un'adeguata motivazione della scelta operata per l'affidamento dei lavori, limitandosi a riprodurre in modo sempre uguale proposizioni tipizzate che non hanno specifica attinenza alle circostanze concrete che caratterizzano la fattispecie e che, dunque, non sono idonee ad illustrare le specifiche ragioni della scelta compiuta dalla Stazione appaltante nel caso in questione. Come precisato nella Determinazione n. 2 dell'AVCP del 6.04.2011: "*La procedura negoziata prevista dall'articolo 122, comma 7-bis, è legittimata dal legislatore sulla base dell'importo. Tuttavia le norme di cui all'articolo 122 del Codice soggiacciono comunque all'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo: la stazione appaltante nella delibera a contrarre fornisce una spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta a preferire tale procedura, atteso che il dettato normativo esprime a riguardo una possibilità, non certo un obbligo di utilizzo della procedura negoziata*". Quanto ai controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, la Regione pur avendo dichiarato di averli svolti integralmente, non ha tuttavia documentato l'avvenuto espletamento. Inoltre, non risulta documentato, con riguardo all'impatto delle risultanze emerse in seguito alle verifiche, a carico dell'amministratore-socio accomandatario e di un socio accomandante della società esecutrice, lo svolgimento accurato della necessaria valutazione sui fatti rinvenuti, avuto riguardo al tipo di rapporto da instaurare ed alla gravità dei reati in relazione alla tipologia del rapporto. Oltre a tanto, la Regione ha confermato il ritardo nell'emissione del certificato di regolare esecuzione rispetto alle previsioni dell'art. 237, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, pur precisando che lo stesso non è stato oggetto di riserve. Con riguardo agli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla l. n. 136 del 2010, è stata documentata l'avvenuta comunicazione da parte dell'impresa degli estremi di un nuovo conto dedicato, senza tuttavia comprovare l'osservanza dei prescritti obblighi da parte dell'Amministrazione. Giustificata risulta, invece, la condotta della Regione in riferimento alle verifiche presso Equitalia, *ex* art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in virtù di quanto controdedotto.

9. **CIG 57813855D3. *Realizzazione di opere di sistemazione e di protezioni spondali, con rialzo delle arginature esistenti e risagomatura dell'alveo con riapertura delle sezioni idrauliche del fiume Sangro.***

La fattispecie attiene ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione è avvenuta in data 4.08.2014. Il contratto è stato sottoscritto in data 24.09.2014 con l'Impresa Ediflorio S.r.l., per l'importo di € 254.600,01, oltre € 4.075,14 per oneri di sicurezza. Con determinazione n. DC24/111 del 3.6.2015 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, comportante un aumento dei lavori pari a € 118.486,33. La consegna dei lavori è avvenuta il 1.10.2014. Il certificato di ultimazione dei lavori è datato 9.07.2015. La relazione sul conto finale è del 5.08.2015 ed il certificato di regolare esecuzione del 3.09.2015.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Tra le anomalie segnalate dal Gruppo ispettivo nella relazione, rilevano la mancata produzione dell'atto di nomina del RUP della procedura in esame; l'assenza, nella determinazione a contrarre, delle motivazioni sottese alla scelta della procedura di cui all'art. 122, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006; il mancato espletamento dei controlli *ex* art. 38, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), c), g), i), m), sull'impresa aggiudicataria; e di cui alle lettere b), c), m), sull'impresa subappaltatrice; la mancata produzione della determinazione di aggiudicazione provvisoria dei lavori, nonché della documentazione relativa alla perizia di variante; il mancato adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed infine, le mancate richieste a Equitalia S.p.a. ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Con riguardo ai rilievi formulati, la S.A. ha rappresentato quanto segue. In riferimento al rilievo concernente la mancata esplicitazione delle ragioni del ricorso alla procedura scelta, che: «*la motivazione è stata data sia nelle premesse in quanto trattandosi di lavoro di importo complessivo inferiore ad €.1.000.000,00, ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs.vo 163/200 era possibile attivare la procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art.57, comma 6, del richiamato D.Lgs.vo 163/2006. Inoltre nel punto 3 del determinato è stata ribadita la motivazione aggiungendo anche che era da rinvenirsi nella natura dei lavori (…) ed in relazione delle possibilità specificatamente previste nella legislazione vigente in materia di lavori pubblici*». Sulle omissioni nell'espletamento dei controlli di cui all'art. 38, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, che: «*Prima dell'aggiudicazione definitiva si è provveduto al controllo delle dichiarazioni rese in sede di ammissione alla procedura di gara di conseguenza (…) Le certificazioni sono risultate tutte negative*», specificando che alle richieste avanzate alla Prefettura di Chieti «*non è seguito alcun riscontro*». «*Le certificazioni* [carichi pendenti] *sono risultate negative,* [tranne che per [… omissis …]]. La S.A. ha provveduto a produrre la documentazione risultata mancante in sede di verifica ispettiva: atto di nomina del RUP, determinazione di aggiudicazione provvisoria DC24/122 del 19.06.2014, documentazione afferente alla perizia di variante: relazione tecnica del RUP datata 27.05.2015, verbale concordamento nuovi prezzi, convocazione e assenso dell'impresa, approvazione della perizia di variante da parte della Giunta regionale DC24/111 del 3.06.2015, contratto aggiuntivo rep. n. 8606 del 14.07.2015; documentazione relativa agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (comunicazione da parte dell'impresa del conto corrente dedicato) e la nota, indirizzata al Servizio di Ragioneria Generale della Regione, di trasmissione degli allegati attestanti l'espletamento della verifica presso Equitalia.

Valutazioni

La Regione ha riscontrato, con la documentazione sopramenzionata, i rilievi afferenti il mancato rinvenimento degli atti in sede di verifica ispettiva; gli aspetti relativi ai menzionati rilievi possono pertanto dirsi superati. Anche in questo caso, tuttavia, non possono non evidenziarsi, ancora una volta, alcuni margini di approssimazione che connotano la procedura, relativi, in particolare all'omessa motivazione richiesta dall'art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 - con specifica attinenza alla fattispecie concreta - del ricorso alla procedura negoziata, nonché all'assenza di alcuna valutazione in ordine alle risultanze emerse, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, sull'impresa subappaltatrice.

10. CIG 5799022058. *Realizzazione di opere di sistemazione spondale e adeguamento di quelle esistenti e risagomatura dell'alveo con riapertura delle sezioni idrauliche, con annessa perizia di variante, nel bacino idrografico del fiume Osento.*

La fattispecie concerne una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 30.07.2014. Il contratto è stato sottoscritto in data 11.09.2014 con l'Impresa Tenaglia S.r.l., per l'importo pari a € 231.722,56, di cui € 4.356,18, per oneri per la sicurezza. La consegna dei lavori è avvenuta il 18.09.2014. È intervenuta una perizia di variante e suppletiva e in data 11.3.2016 è stato stipulato un atto aggiuntivo, per l'importo di €107.223,23. Il certificato di ultimazione dei lavori è datato 18.05.2016.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Anche in questo caso, nella relazione ispettiva sono state rilevate l'assenza nella determinazione a contrarre delle motivazioni sottese alla scelta della procedura di gara esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006; l'omissione dei controlli ex art. 38, comma 1, eccezion fatta per quelli

relativi alle lettere b); c), i). La proroga dei lavori è stata concessa dal RUP, a seguito di richiesta dell'esecutore dei lavori, 23 giorni dopo lo spirare del termine ultimo stabilito per l'ultimazione dei lavori. Oltre a tanto, considerato che la nota di richiesta è motivata con necessità insorte «*a seguito delle piene avute nei mesi di febbraio e marzo 2015*», il RUP avrebbe dovuto concedere una sospensione dei lavori, piuttosto che accordare una proroga dietro richiesta dell'impresa esecutrice. Inoltre, non risulta essere stata predisposta la relazione del RUP recante la proposta di perizia suppletiva e di variante, così come previsto all'art. 161, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010 e nella determinazione di approvazione della perizia di variante si fa un generico riferimento ai motivi di cui all'art. 132, comma 1, lett. c), senza precisare le motivazioni che l'hanno resa necessaria. Il verbale di sospensione dei lavori, datato 11.9.2015, oltre a non esser corredato delle informazioni richieste all'art. 158, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, non indica quale, tra le condizioni previste dall'articolo 132, comma 1, avesse reso necessaria la redazione della perizia di variante. Alla data dell'effettuazione dell'ispezione, non risultavano esser stati predisposti né il conto finale, né il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Alla luce di quanto emerso, è stato pertanto richiesto alla S.A. di voler assicurare l'avvenuto, corretto, espletamento di tutte le attività necessarie alla conclusione della procedura di cui trattasi, con specifico riguardo alle attività sottese al collaudo delle opere, producendo idonea documentazione a supporto tra cui, in particolare, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

In relazione alle anomalie emerse in sede di verifica ispettiva, la S.A. ha rappresentato quanto segue. Sul rilievo concernente la mancata esplicitazione delle ragioni del ricorso alla procedura scelta, la S.A. ha, come sempre, ribadito l'asserito rispetto di quanto previsto dall'art.122, comma 7, del Codice. Ha poi precisato di aver svolto i controlli ex art. 38 nei confronti dell'impresa aggiudicataria, all'esito dei quali «*le certificazioni sono risultate tutte negative*». Con riguardo alla proroga dei lavori concessa dal RUP, che «*la richiesta dell'impresa è pervenuta in data 6 agosto 2015, ossia tra 3 giorni prima della scadenza. (…) Effettuate le opportune verifiche ed il sopralluogo in data 27.08.2015 si è provveduto a trasmettere la nota in data 2 settembre Prot. RA/221839 concedendo la proroga di 60 giorni. In occasione delle avverse condizioni atmosferiche di febbraio e marzo 2015 non si è proceduto alla sospensione dei lavori in quanto le condizioni sono state tali che l'impresa doveva comunque operare per mettere in sicurezza il cantiere per salvaguardare le opere eseguite anche se modeste.* Con riferimento alla individuazione delle circostanze che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante, che «*nella relazione tecnica illustrativa della perizia di variante tecnica e suppletiva, richiamata anche nelle premesse dalla Determinazione DPC021/65 del 28.12.2015, è stato dettagliatamente descritto che le variazioni progettuali riguardavano i tratti tra le sezioni 1-5, 7-23 e 23-2. Tali modifiche erano sostanzialmente dipese dalla natura e dinamicità del corso d'acqua a seguito delle avverse condizioni atmosferiche e delle piene manifestatesi. Di conseguenza il ricorso alla lett. c) del comma 1 dell'art. 132 è risultato il più attinente alle circostanze. Premesso che il comma 4 dell'art. 161 del DPR 207/2010 non prevede alcuna relazione del RUP, bensì, in caso di perizia, un atto di sottomissione o un atto aggiuntivo, si evidenzia che ai sensi del comma 7 del richiamato art. 161 in qualità di RUP è stata redatta Relazione tecnica illustrativa per l'ammissibilità della variante tecnica e suppletiva. Nel contempo si viene a chiarire che la relazione ai sensi del comma 3, sempre del richiamato art 161 non è stata redatta in quanto il Direttore dei Lavori è coincidente con il RUP*». Sull'assenza nel verbale di sospensione dei lavori delle informazioni richieste dall'art. 158 comma 4 del DPR 207/2010, che «*anche se non riportato nel verbale di sospensione dei lavori, l'effettivo stato dei luoghi era stato fotografato a seguito dei rilievi effettuati dall'impresa appaltatrice nell'aprile 2015 e successivamente, dopo ripetuti sopralluoghi e verifiche in contradditorio con l'impresa (…). In occasione della sospensione dei lavori non è stato ritenuto necessario specificare quale lettera del comma 1 dell'art. 132 rendeva necessaria la variante in quanto era già implicito nella precedente proroga (…)*. La S.A. ha infine precisato che «*sono stati effettuati, periodicamente, n. 3 sopralluoghi per il controllo e la verifica dello stato dei luoghi*», che *«lo stato finale è stato emesso in data 14.07.2016*», il CRE «*è stato emesso in data 05.12.2016* (…) *anche se formalmente emesso oltre 3 mesi dall'ultimazione lavori non è stato comunque oggetto di riserve. (…) la certificazione dell'Equitalia non è stata acquisita*

in quanto l'importo era di solo 2.067,57 quindi inferiore al limite obbligatorio di Legge di € 10.000. Lo stato finale ed il CRE è stato approvato con Determinazione DPC021/22 del 22.02.2017». «*Si è provveduto all'acquisizione del DURC Prot. INPS 1261896 con validità al 25.02.2016*».

Valutazioni

Le considerazioni della Regione ancora una volta rinviano - al fine di contestare le risultanze ispettive in ordine all'assenza di adeguata motivazione della scelta operata in favore della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - alle proposizioni tipizzate in formato sempre identico e, pertanto, come già più volte precisato, non possono essere ritenute idonee a supportare la scelta dell'Amministrazione, come invece richiesto dall'art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006. Così pure è da dirsi con riferimento all'espletamento delle prescritte verifiche sul possesso dei requisiti generali, che la Stazione appaltante dichiara di aver svolto, senza, tuttavia, comprovarne l'integrale espletamento. Non possono accogliersi le considerazioni addotte dalla Stazione appaltante con riferimento all'avvenuta concessione della proroga, in luogo della sospensione, in quanto non coerenti con gli artt. 158 e 159 del d.P.R. n. 207 del 2010 che disciplinano i richiamati istituti. Non risulta possibile esprimere valutazioni in ordine alla perizia di variante, in assenza della necessaria documentazione a supporto; nonostante le dichiarazioni della Stazione appaltante sul punto: «*ai sensi del comma 7 del richiamato art. 161 in qualità di RUP è stata redatta Relazione tecnica illustrativa per l'ammissibilità della variante tecnica e suppletiva*», la relazione di cui trattasi, volta a dar conto delle ragioni di fatto e di diritto della variante, non risulta trasmessa. Non può pertanto non ritenersi confermato il relativo rilievo. Dalla documentazione pervenuta risulta, inoltre, che pur risalendo l'ultimazione dei lavori al 9.05.2016, il certificato di regolare esecuzione è stato emesso, in difformità di quanto previsto dall'art. 237, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, solo in data 5.12.2016. La Determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione datata 22.02.2017 non risulta firmata.

11. CIG 54701384AD. *Lavori urgenti per la realizzazione di opere di difesa spondale del fiume Tordino a seguito degli eventi atmosferici del 12 – 13 e 14 novembre 2013.*

La fattispecie è relativa all'affidamento in economia di lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8 del d.lgs 163/2006. L'aggiudicazione della gara è datata 4.09.2014. L'atto di cottimo fiduciario è stato sottoscritto in data 26.09.2014 con l'Impresa Savini Costruzioni S.r.l., per l'importo di € 51.759,80, oltre a € 2.400, per gli oneri per la sicurezza, con un ribasso del 33,811%. Il verbale di consegna dei lavori è del 15.10.2014. Il certificato di ultimazione dei lavori del 3.12.2014. All'affidamento ha fatto seguito un atto complementare di cottimo fiduciario sottoscritto in data 9.07.2015, con la stessa Impresa affidataria, per un importo pari a € 25.946,09. Alla procedura è stato assegnato lo smart CIG ZB3140 9D34. La relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sono datati 24.08.2015.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Nella procedura di cui trattasi, secondo i rilievi formulati nella relazione ispettiva, risulterebbero una serie di omissioni: non è stata adottata la determinazione di aggiudicazione provvisoria dei lavori (art. 11, comma 4); non risulta pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, non risultano effettuati i controlli ex art. 38, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b), c), g), l), m), sull'impresa aggiudicataria; nel verbale compilato ai sensi dell'art. 175 del d.P.R. n. 207/2010 non sono indicati i lavori necessari per la rimozione dello stato di urgenza; non è stata predisposta l'attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 325 del d.P.R. n. 207/2010; non è stato predisposto il verbale di consegna dei lavori relativo al completamento dell'opera, a decorrere dal quale sarebbero dovuti decorrere i trenta giorni utili per l'ultimazione dei lavori ai termini dell'atto aggiuntivo di cottimo fiduciario. Inoltre, non risulta attestata, nella documentazione in atti, la "circostanza imprevista" che la norma richiamata considera quale presupposto indefettibile legittimante i lavori complementari. Oltre a

questo, non risulta documentato che i lavori complementari fossero effettivamente funzionali all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto principale, come richiesto dalla disposizione normativa. L'affidamento dei lavori di completamento non sarebbe stato preceduto da alcuna negoziazione delle condizioni contrattuali con l'impresa affidataria. Non sarebbero stati svolti gli accertamenti presso Equitalia S.p.a. ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti avanzata sulla procedura di cui trattasi, la S.A. dopo aver richiamato le difficoltà connesse ai chiarimenti richiesti, stanti i mutamenti organizzativi intervenuti nel corso del tempo ed il collocamento a riposo del personale competente al tempo delle fattispecie di cui trattasi, ha controbattuto in ordine alle pretese omissioni, producendo documentazione a supporto degli adempimenti relativi all'adozione della determinazione di aggiudicazione provvisoria dei lavori, alla pubblicazione dell'avviso dei risultati della procedura di affidamento ed alla completezza delle verifiche sui requisiti di ordine generale. Quanto al rilievo afferente la mancata esaustività del verbale di cui all'art. 175 del d.P.R. n. 207/2010, la S.A. ha precisato che «*I lavori necessari per la rimozione dello stato d'urgenza, data l'esiguità dell'importo di finanziamento, sono stati considerati come primo intervento per la messa in sicurezza del tratto di asta fluviale interessato, mediante riapertura della sezione di deflusso e sistemazione delle sponde*». Sui rilievi relativi ai lavori di completamento, che «*non è stata effettuata una nuova consegna lavori in quanto gli stessi non erano scorporabili dai lavori principali. Inoltre, come si evince dal certificato di ultimazione lavori gli stessi sono stati ultimati nei termini del contratto principale. Il contratto di completamento è stato ratificato successivamente a tali date, 09.06.2015, per motivi di vacazione dirigenziale*», che «*la motivazione del progetto di completamento è giustificata dal fatto che, oltre ai finanziamenti esigui come richiamato sul verbale d'urgenza, l'inizio dei lavori è avvenuto in data 15.10.2014 lontano dal sopralluogo in data 14.11.2013. Nel frattempo la situazione del tratto di asta fluviale in questione è peggiorata notevolmente a seguito di piene ordinarie in ambito di aree già danneggiate*» ed inoltre che «*l'affidamento dei lavori di completamento all'O.E. aggiudicatario dei lavori principali è dettato dal fatto che, come specificato precedentemente, i lavori non erano scorporabili e la ricerca di altra Impresa comportava un prolungamento dei tempi non utile alla perfetta esecuzione dei lavori. Pertanto la soluzione adottata con l'Impresa già sul cantiere è stata ritenuta la più opportuna con l'offerta a ribasso del contratto principale*». La S.A. ha infine chiarito che la verifica presso Equitalia non era dovuta stante l'importo inferiore a € 10.000,00.

Valutazioni

Anche questa procedura risulta caratterizzata da ampi margini di approssimazione, resi palesi dalle stesse controdeduzioni svolte. Al riguardo si ribadisce ancora che l'esiguo importo delle opere non esime la Stazione Appaltante dalla necessità di agire in ogni caso con un adeguato grado di accuratezza e precisione nello svolgimento dei prescritti adempimenti. Dall'esame del certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 24.08.2015 ed in assenza di adeguata produzione di documentazione giustificativa, risultano sostanzialmente confermate le anomalie già rilevate in sede di verifica ispettiva con riguardo all'esecuzione delle opere. Possono invece dirsi superati i rilievi in ordine all'espletamento delle verifiche dei requisiti di ordine generale e all'adozione della determinazione di aggiudicazione provvisoria, in virtù della documentazione trasmessa.

12. CIG 5470186C47. *Lavori urgenti per un primo intervento di ripristino della sezione di deflusso del Fiume Tordino in prossimità della foce a seguito degli eventi atmosferici del 12, 13 e 14 novembre 2013.*

La fattispecie attiene ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara *ex* art. 125 del d.lgs. 163/2006 e articoli 6 e 11 del Decreto 29 novembre 2004, n. 2/Reg. "Regolamento regionale di esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi. Con l'atto di cottimo datato 26.09.2014 all'Impresa I.C.P.P. S.r.l. sono stati affidati lavori per un importo di Euro 36.750,45 (al netto del ribasso del

33,181% rispetto all'importo a base d'asta ed Euro 1.400,00 per oneri di sicurezza) e di Euro 17.907,49, a seguito dell'approvazione del progetto di completamento di cui alla determinazione DC22/51 del 15 aprile 2015. L'atto di cottimo di completamento è datato 9.07.2015. La consegna dei lavori è avvenuta in data 29.09.2014. Il certificato di ultimazione dei lavori è datato 28.11.2014. La relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sono del 7.08.2015.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

In sede di verifica ispettiva è emerso che i lavori di completamento sono stati affidati alla medesima impresa esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del d.lgs. 163/2006, per un importo pari alle economie derivanti dal ribasso del 31.181% dell'importo posto a base di gara e sono stati motivati da «*sopraggiunte urgenze sul tratto del corso d'acqua interessati da fenomeni di piena verificatisi successivamente alla data di approvazione della perizia principale" che sono state risolte con la "prosecuzione degli interventi per aumentare la lunghezza della sezione di deflusso del fiume Tronto*». Dalle risultanze dello stato finale dei lavori del 3 agosto 2015 risulta che dalla data di consegna dei lavori, avvenuta in data 29 settembre 2014, ed il termine dei lavori, in data 28 novembre 2014, sono trascorsi 60 gg. (durata dei lavori dell'atto di cottimo del 26 settembre 2014) e che i lavori complementari sono stati effettuati entro tale termine e, sia la determina di completamento e affidamento lavori n. 51/DC22 del 13.4.2015, sia l'atto di cottimo del AC/TE/39 del 9.7.2015, sono intervenuti successivamente all'esecuzione dei lavori.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Con riguardo ai rilievi formulati, la S.A. dopo aver rappresentato le difficoltà attinenti alle intervenute variazioni nell'organizzazione degli uffici e dall'avvenuto pensionamento del personale al tempo interessato alla procedura di cui trattasi, ha evidenziato che: «*l'affidamento dei lavori di completamento all'O.E. aggiudicatario dei lavori principali è dettato dal fatto che i lavori non erano scorporabili e la ricerca di altra Impresa comportava un prolungamento dei tempi non utile alla perfetta esecuzione dei lavori. Pertanto la soluzione adottata con l'Impresa già sul cantiere è stata ritenuta la più opportuna con l'offerta ribasso del contratto principale. Per quanto riguarda i dati sull'andamento temporale dei lavori, gli stessi non erano scorporabili dai lavori principali e pertanto si è proceduto alla loro ultimazione nei termini contrattuali. Il contratto di completamento e la Determina di completamento sono in data successiva all'ultimazione dei lavori per motivi di vacazione dirigenziale*».

Valutazioni

Si ribadiscono, con riguardo alla procedura in questione, le osservazioni già formulate nel caso precedente, non potendo ravvisarsi, anche nella fattispecie di cui trattasi, i presupposti legittimanti per il ricorso ai lavori complementari, alla luce delle scarne considerazioni espresse dalla Stazione appaltante e della mancata produzione di alcun documento a supporto. I rilievi devono, pertanto, ritenersi confermati.

13. CIG 5909242CC0. *Comune di Picciano (PE). Evento alluvionale del 12/11/2013 - Lavori urgenti necessari per l'eliminazione delle condizioni di pericolo in località 'Pezzalunga - Pagliari'. L.R. 17/74 art. 2 e art. 175 del D.P.R. 05.10.2010 n.207.*

La fattispecie inerisce ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e articoli 6 e 11 del Regolamento Regionale, Decreto 29 novembre 2004, n. 2, con importo a base di gara pari a € 50.050. L'esecuzione dei lavori indicati in oggetto è stata aggiudicata alla Ditta Tonino Stella, per un importo di € 34.534,50, al netto di un ribasso d'asta del 31% e € 1.350,00 per oneri di sicurezza. La consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza in data 11.05.2015. L'atto di cottimo fiduciario è datato 13.08.2015. Con determinazione n. DPC019 del 4.03.2016 è stata approvata una perizia di variante. L'atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 9.09.2016, per indisponibilità legata a motivi di salute del rappresentante dell'Impresa.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

I lavori sopra descritti sono stati caratterizzati dall'introduzione di una variante suppletiva di importo pari alle economie derivanti dalla percentuale di ribasso offerta in sede di esperimento della gara (31%). Anche sulla base delle motivazioni addotte dalla stessa Stazione appaltante nella "Relazione tecnica e illustrativa" della perizia di variante: «*Nel corso dei lavori si sono manifestate ulteriori emergenze e situazioni non affrontate nella fase emergenziale a causa del modesto finanziamento disponibile e si è pertanto, anche alla luce dell'importante ribasso d'asta ottenuto in sede di gara, ravvisata la necessita di redigere una perizia suppletiva e di variante per ampliare e dare senso più compiuto all'intervento di messa in sicurezza e del ripristino del transito stradale. È stata pertanto redatta la perizia di variante, senza aumento di spesa, che la presente relazione accompagna in cui sono previste ulteriori opere oltre a quelle previste nella perizia principale e già realizzate*», le motivazioni della variante parrebbero riconducibili ad una rimodulazione delle economie derivate dal ribasso d'asta, piuttosto che alle fattispecie previste dall'art. 132 del d.lgs. 163/2006.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

In relazione alle criticità dedotte, la S.A. ha rappresentato quanto segue. «*l'appalto di che trattasi si riferisce ad interventi cosiddetti di pronto soccorso, disposti in via d'urgenza e in conseguenza di eventi calamitosi e strettamente finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e all'immediato ripristino di strutture pubbliche essenziali, direttamente danneggiate, ai sensi della L.R. 17/74. Così pure appare utile evidenziare, nel caso specifico in esame, il lungo lasso di tempo effettivamente intercorso tra l'epoca del dissesto idrogeologico (novembre 2013) e la data di effettivo avvio dei lavori di consolidamento e ripristino (11.05.2015), conseguente a ritardi di finanziamento, sia per vincoli riconducibili al "patto di stabilità" che per connesse procedure di riprogrammazione delle opere e di previsione nel bilancio regionale. In ogni caso, per gli aspetti di interesse, è da sottolineare, che nel corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto originario, redatto da questo Ufficio in via speditiva e tempestiva già in data 16/12/2013, durante le operazioni di bonifica del tratto di versante, si sono evidenziate, negli strati profondi delle masse terrose franate, estese e diffuse venute d'acqua che hanno conferito al dissesto gravitativo un comportamento "a colata", con un ridottissimo grado di coesione e stabilità delle nicchie di distacco e dei fronti di scavo. Cioè, solo in fase di avanzamento dei lavori, si è constatata l'instaurazione di una circolazione idrica sotterranea, alterata e disordinata, che ha provocato, nel tempo, una accentuazione dei processi degenerativi di versante e una accelerazione e un ampliamento dei cinematismi originariamente innescati dagli apporti meteorici eccezionali e già inizialmente valutati e stimati, in sede progettuale post-evento (dicembre 2013). Una situazione verosimilmente sopravvenuta, strettamente legata alla complessità geomorfologica dell'area e alle caratteristiche geotecniche del terreno, non rilevabile in sede di consegna lavori, che richiedeva comunque un incremento dei lavori di risanamento e stabilizzazione del versante, rispetto alle previsioni di progetto. Per quanto sopra, accertata l'indisponibilità di fondi aggiuntivi, si è ritenuto necessario adeguare ed estendere l'intervento originario, mediante apposita perizia di variante e utilizzo delle sole economie d'asta, non solo per far fronte alle ulteriori criticità emerse in corso d'opera, ma anche per garantire la piena efficacia e finalità dell'intervento stesso, ristabilendo il transito dell'intera strada comunale e ripristinando adeguate e complessive condizioni di sicurezza pubblica. E pertanto la giustificazione della variante, principalmente sostanziata da opere complementari, di regimazione idrica e di riprofilatura delle scarpate, va ricondotta alle motivazioni di cui all'art. 132 comma d) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per i casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile, in relazione a maggiori lavori e difficoltà di esecuzione per cause idrogeologiche e idriche non previste e prevedibili in sede progettuale. Tali maggiori lavori sono stati affidati alla stessa ditta esecutrice, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.leg.vo 163/06, con il medesimo ribasso contrattuale del 31%*».

Valutazioni

Nella fattispecie di cui trattasi, pur prendendosi atto delle controdeduzioni svolte dalla Stazione appaltante, connesse alle difficoltà legate al blocco degli impegni di spesa derivante dal Patto di stabilità e tenuto conto della natura degli eventi calamitosi occorsi e delle ragioni rappresentate, non può non evidenziarsi come dalle stesse considerazioni svolte dalla Stazione appaltante emergano i margini di

incoerenza contestati, adombrandosi ulteriori dubbi e perplessità in ordine all'esecutività del progetto posto a base di gara.

14. **CIG 6121640921.** ***Appalto di Progettazione Esecutiva, esecuzione dei lavori e revisione del Progetto Definitivo posto a base di gara dell'intervento denominato 'Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06/04/2009 di Palazzo Centi sito in Piazza S. Giusta nel Comune di L'Aquila, ai sensi dell'art. 53 - co. 2 - lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e articolo 169 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..***

Il sisma del 6 aprile 2009 ha reso inagibile Palazzo Centi, sede della Presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo. Con Determinazione DD36/94 del 24 febbraio 2015 è stato approvato il Progetto definitivo, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e risanamento conservativo dell'immobile, redatto da professionisti esterni, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto. Con Determinazione DD26/119 del 3 marzo 2015 è stata avviata la procedura di gara aperta per l'appalto dei lavori per un importo a base di gara pari a Euro 10.109.938,32. Al termine dell'ispezione, la procedura di aggiudicazione risultava ancora in corso. È stato, pertanto richiesto alla S.A. di far conoscere l'esatto stato dei lavori di cui trattasi, mediante una relazione aggiornata atta ad illustrarne compiutamente l'andamento.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

Riscontrando la richiesta di elementi informativi, la S.A. ha rappresentato che: «C*on determinazione DPB003/212 del 29 giugno 2017 è stato aggiudicato in via definitiva alla General Costruzioni S.r.l., l'Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06/04/2009 di Palazzo Centi*». All'esito del giudizio instaurato avverso il provvedimento richiamato dall'operatore collocatosi al secondo posto della graduatoria, «*in data 15 gennaio 2019 l'impresa General Costruzioni S.r.l. ha consegnato il progetto definitivo revisionato con le migliorie proposte in sede di gara (…) in data 25 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto relativo all'appalto (…); in data 19 aprile 2019 l'impresa General Costruzioni S.r.l. ha consegnato il progetto esecutivo acquisito al Prot. n. RA/DPB003/00140511/19 del 19.04.2019; infine, attualmente è in corso la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale relativo all'espletamento delle attività di verifica del progetto esecutivo nonché del progetto definitivo come revisionato dal progettista incaricato*».

Valutazioni

Con riferimento alla procedura in questione ed al relativo stato di avanzamento, si prende atto di quanto rappresentato dalla Regione Abruzzo.

15. **CIG 6357454102.** ***Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi.***

La fattispecie concerne una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante il criterio del prezzo più basso. L'importo posto a base di gara è pari a € 3.183.228,08 al netto dell'IVA, di cui € 3.073.287,55 a base d'asta e € 109.940,53 per oneri per la sicurezza. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il giorno 11.02.2016. Il contratto è stato sottoscritto con l'Impresa Nicolaj S.r.l. in data 26.04.2016 per un importo pari a € 2.346.556,28, di cui € 109.940,53 per l'attuazione dei piani di sicurezza, con un ribasso del 27,224% rispetto all'importo a base d'asta.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Tra i rilievi formulati in sede di comunicazione di risultanze istruttorie rilevano diverse omissioni. In particolare, sono state segnalate: la mancata esplicitazione nella determinazione a contrarre delle ragioni per le quali si è ritenuto di procedere all'aggiudicazione con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, unitamente alla ipotesi alla quale, tra quelle previste dall'art. 57, il caso di specie fosse da ricondurre; l'omessa trasmissione, richiesta all'art. 65, degli avvisi sull'esito della procedura di affidamento; il mancato integrale espletamento dei controlli previsti dall'art. 38, comma 1; il ritardo nella stipula del contratto di appalto, avvenuta oltre i sessanta giorni previsti all'art. 11, comma 9; l'omessa/incompleta indicazione nel processo verbale di consegna in via d'urgenza dei materiali e delle lavorazioni che l'esecutore avrebbe dovuto immediatamente predisporre in relazione al piano di esecuzione; l'omessa indicazione, nel verbale di sospensione dei lavori datato 25.6.2016, delle "circostanze speciali", ovvero delle "ragioni di pubblico interesse e necessità" legittimanti la sospensione dei lavori (artt. 158 e 159 del d.P.R. n. 207/2010).

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti avanzata sulla procedura di cui trattasi, la Stazione appaltante dopo aver nuovamente ribadito le difficoltà operative già menzionate, ha precisato quanto segue. Sull'omessa esplicitazione delle ragioni sottese alla specifica procedura, che «*pur se non esplicitamente indicato nella Determina DPC028/08 del 07/8/2015, si fa presente che per la procedura di scelta del contraente si è attinto dagli elenchi degli Operatori Economici, in possesso dell'iscrizione alla Cat. OG7 classe 4, di cui all'albo della Stazione Appaltante (costituito con Determine Dirigenziali n.ri DC23/31 del 26/02/2014 – DC23/58 del 12/5/2014 – DPC028/01 del 27/7/2015, pubblicate sul sito della Regione Abruzzo), istituito ai sensi dell'art. 57, 122 c.7 e 125, dell'allora vigente Codice degli Appalti, con avviso pubblicato il 18/06/2013*». Quanto alle omissioni contestate, la Regione ha documentato di aver compiuto gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'avviso di esito della procedura di affidamento presso l'Osservatorio regionale ed ha dichiarato di aver proceduto all'espletamento delle verifiche sui requisiti di ordine generale tramite l'AVCPass. Il ritardo nella stipula del contratto di appalto (avvenuta in data 26/4/2016) è stato «*dovuto al reperimento, da parte dell'Impresa, di alcuni documenti necessari*». Con riferimento alle carenti indicazioni del processo verbale di consegna in via d'urgenza, che «*considerato il tipo di lavorazione che la Ditta doveva predisporre (messa in opera di massi naturali), la Stazione Appaltante non ha ritenuto necessario specificare tale lavorazione*». Con riferimento alla mancata motivazione dell'avvenuta sospensione, che «*Le "circostanze speciali" del verbale di sospensione sono: L'Ordinanza balneare della Regione Abruzzo DPH002/018 del 03/3/2016 che vietava la realizzazione di opere di difesa della costa dal 01/6 al 04/9/ 2016 (art. 3 lett. L) sul demanio marittimo; La sospensione dei lavori è stata derogata al 30/6/2016 con nota 119544 del 26/5/2016 dall'Ufficio demanio Marittimo della Regione Abruzzo; L'Ordinanza n. 63 del 24/5/2016 del Comune di Silvi che, a far data dal 27/5/2016, disponeva la fruibilità dell'area su cui si svolgevano i lavori stessi, a tutto il 04/9/2016*».

Valutazioni

Le controdeduzioni svolte dalla Stazione appaltante sui rilievi formulati non risultano giustificative delle criticità emerse. Ed invero, non emergono, alla luce degli elementi in atti, le ragioni che hanno indotto - stante il cospicuo importo posto a base di gara ed in contrasto con quanto indicato nelle disposizioni di cui al titolo II della parte II del d.lgs. n. 163 del 2010 - la Stazione appaltante a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in luogo delle procedure ordinarie di evidenza pubblica. Oltre a tanto, la Regione, peraltro, ha in ogni caso omesso di motivare la procedura utilizzata, non indicando quale delle ipotesi previste dalla norma ne legittimasse il ricorso e limitandosi unicamente a sostenere di essersi avvalsa degli elenchi di operatori economici predisposti dalla Regione. Quanto alle ragioni legittimanti la sospensione, come noto, ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'esecuzione di un appalto può esser sospesa solo per motivi di pubblico interesse o di necessità, ovvero in caso di esigenze pubbliche sopravvenute oggettive e non prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza. Il richiamo alle ordinanze menzionate non può valere a dispensare

l'Amministrazione dalla necessità di operare diligentemente, anche attraverso un'adeguata programmazione dei lavori che tenga conto della natura delle opere e di tutti i fattori a questo fine rilevanti. Le omissioni contestate (sulla scelta della procedura, sulle ragioni della sospensione e sulle indicazioni necessarie ai fini del processo verbale di consegna dei materiali e delle lavorazioni) denotano un'approssimazione ricorrente su elementi di rilievo della procedura.

16. CIG 64025363D9. *Intervento urgente di sistemazione dei movimenti franosi e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 212 nel territorio del Comune di Castiglion Messer Marino.*

La fattispecie riguarda una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con procedura di "estrema urgenza" ex art. 9, comma 1, lett. b) e d) del d.l. n. 133/2014. L'importo a base di gara è pari a € 812.123,49, oltre € 28.339,85 per costi della sicurezza. L'aggiudicazione è avvenuta in data 26.10.2015. Il contratto è stato sottoscritto in data 27.01.2016 con l'Impresa Geom. Litterio Antonio, per un importo pari a € 689.132,25, di cui € 28.339,85 per oneri di sicurezza, con un ribasso del 18,634% rispetto all'importo a base d'asta. I lavori sono stati consegnati il 4.11.2015. Il verbale di consegna del primo tratto stradale è del 19.11.2015. È stata approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva con determinazione DPC021 n. 106 del 16.06.2016, con incremento dell'importo contrattuale di € 135.912,80. L'atto aggiuntivo è stato stipulato in data 22.09.2016. Il verbale di consegna del secondo tratto stradale è del 30.08.2016.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

I rilievi formulati attengono: all'omessa esplicitazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni sottese alla scelta della procedura per l'affidamento dei lavori, individuata, ancora una volta, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006; al mancato integrale espletamento dei controlli ex art. 38; alla mancata indicazione dei motivi per i quali la perizia di variante si è resa necessaria; all'assenza nel verbale di sospensione dei lavori datato 8.4.2016 delle informazioni richieste dall'art. 158, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, nonché dell'indicazione di quale, tra le condizioni previste dall'articolo 132, comma 1, avesse reso necessaria la redazione della perizia di variante. L'atto di sottomissione della perizia di variante ed elenco dei nuovi prezzi non risultano datati. Non è stato riscontrato alcun atto relativo alla definizione del periodo della sospensione dei lavori per la redazione della perizia di variante, mentre, nella determinazione di approvazione della stessa perizia risulta concessa una proroga, che peraltro non risulta essere stata richiesta dall'esecutore dei lavori.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

In riferimento ai rilievi contestati, la S.A. ha evidenziato quanto segue. Sul rilievo concernente la mancata esplicitazione delle ragioni del ricorso alla procedura scelta, la S.A. ha ribadito che «*la motivazione è stata data sia nelle premesse in quanto trattandosi di lavoro di importo complessivo inferiore ad €.1.000.000,00, ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs.vo 163/200 era possibile attivare la procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del richiamato D.Lgs.vo 163/2006. Inoltre nel punto 3 del determinato è stata ribadita la motivazione aggiungendo anche che era da rinvenirsi nella natura dei lavori (…) ed in relazione delle possibilità specificatamente previste nella legislazione vigente in materia di lavori pubblici*». Ha poi chiarito di aver svolto, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, il controllo delle dichiarazioni rese dall'impresa aggiudicataria e dall'operatore economico sorteggiato in sede di ammissione alla procedura di gara nei confronti dell'impresa aggiudicataria, tramite l'AVCPass e che «*le certificazioni sono risultate tutte negative*». Con riguardo all'omessa indicazione dei motivi della variante, che «*A seguito della relazione del DL sull'andamento dei lavori a tutto il 12.01.2016 ed ai riscontri effettuati in occasione del sopralluogo in data 14 gennaio, con mail del 15.01.2016, indirizzata al DL sono state riscontrate le motivazioni che hanno indotto alla redazione della*

perizia di variante tecnica e suppletiva. Con la medesima mail il DL è stato autorizzato a procedere. Il ricorso alla variante ai sensi della lett c) del comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 sono state a sua volta evidenziate nella Determina DPC 021/106 del 16.06.2016 di approvazione della Variante tecnica e suppletiva». Quanto alle carenze emerse nel verbale di sospensione dei lavori datato 08.04.2016, «*Anche se non riportato nel verbale di sospensione dei lavori, l'effettivo stato dei luoghi era stato fotografato a seguito dei rilievi effettuati in presenza dall'impresa appaltatrice nel gennaio 2016 e successivamente, dopo ripetuti sopralluoghi e verifiche (…), il Direttore dei lavori considerato che i lavori non potevano più proseguire in quanto era necessario ultimare la redazione della perizia di variante, per le motivazioni riportate nella richiamata mail del 15.01.2016, ha optato per una sospensione dei lavori. Inoltre lo stato avanzamento lavori, sostanzialmente, era stato fotografato con il 1 SAL del 15.02.2016*». In ordine all'omessa data sull'atto di sottomissione della perizia di variante ed elenco dei nuovi prezzi, che «*Effettivamente la data non è riportata nella pagina 2 e nell'ultima pagina, mentre è specificata come "Maggio 2016" nella testata della Perizia - Schema atto di sottomissione. Comunque il tutto è stato sanato con l'approvazione della perizia e la sottoscrizione dell'atto di sottomissione Racc. n°50 del 22.09.2016 registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 4215 del 10.11.2016*». Con riferimento al mancato riscontro di alcun atto relativo alla determinazione del periodo della sospensione dei lavori, che «*Nel rispetto del comma 5 dell'art. 158 del DPR 207/2010, nel periodo della prima sospensione il sottoscritto ha proceduto ad un sopralluogo in data 31.05.2016. Nel periodo della seconda sospensione il sottoscritto non ha potuto procedere a sopralluoghi in quanto in malattia per infortunio. Da parte del Direttore dei lavori non si sono avuti verbali di sopralluoghi effettuati. Comunque nel complesso le sospensioni sono state di breve durata e inferiori a 90 giorni. Per quanto riguarda la proroga di sessanta giorni per la perizia, questa è stata concordata con l'impresa in occasione della sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione sulla base dei maggiori lavori da eseguire. Tale proroga è stata successivamente approvata, con l'esame della perizia, da parte della commissione istituita appositamente, giusto verbale del 6.06.2016 e ratificata con la Determina DPC021/106 del 16.06.2016 di approvazione della perizia stessa*».

Valutazioni

In relazione all'omessa motivazione del ricorso alla procedura, si ribadisce che non possa ritenersi sufficiente il generico riferimento operato dalla Stazione appaltante e debbano invece indicarsi le ragioni specifiche che nel caso di specie hanno indotto a operare la scelta. Unitamente a tale difformità, restano altresì fermi i rilievi attinenti la mancata esplicitazione, nel verbale di sospensione dei lavori, delle informazioni prescritte dall'art. 158, comma 4, del d.P.R. 207 del 2010, e delle condizioni che avevano reso necessaria la perizia di variante, di cui all'art. 132, comma 1, nonché le approssimazioni legate all'assenza di data dell'atto di sottomissione della perizia di variante, alla mancata formalizzazione in un atto idoneo del periodo di sospensione dei lavori per la redazione della perizia di variante ed alla concessione, in luogo di essa, di una proroga. Quanto alle motivazioni che hanno indotto a realizzare la variante, alla luce degli elementi in atti, le giustificazioni addotte dalla Stazione appaltante nella Determinazione n. DPC 021/106 del 16.06.2016 appaiono invece ammissibili, avuto riguardo alla natura degli eventi occorsi («*Considerato che in corso d'opera, in prossimità dei tratti stradali già interessati dagli interventi previsti nel progetto principale, sono stati rilevati altri dissesti che hanno avuto, per la natura del terreno, una rapida evoluzione tra il periodo degli eventi del Marzo 2015 ed Aprile 2016*»). I relativi profili critici possono dunque ritenersi superati.

17. CIG 651129067C. *Lavori di pronto intervento per il ripristino della viabilità della S.P. 184 Fondo Valle Treste Km. 16+500 a seguito di esondazione del fiume Treste.*

La fattispecie concerne un affidamento diretto ai sensi dell'art. 176 del d.P.R. n. 207/2010. Il verbale di somma urgenza è datato 2.12.2015. Il contratto è stato sottoscritto in data 26.02.2016 con l'Impresa Strade e Ambiente S.r.l., per l'importo di € 255.333,07, oltre a € 2.000 per oneri di sicurezza. Il certificato di ultimazione dei lavori è datato 9.03.2016.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Come emerso in sede di verifica ispettiva, l'affidamento dei lavori in esame, di importo inferiore a € 500.000, avrebbe dovuto essere disposto, ai sensi dell'art. 122, comma 7, con invito ad almeno cinque soggetti "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza". L'art. 176 del d.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale l'affidamento diretto dei lavori è stato invece motivato, prevede "l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità". L'intervento in questione è stato in realtà diretto, secondo quanto riferito nel verbale di somma urgenza 2.12.2015, «*per ridurre i tempi di percorrenza della viabilità principale al fine di far fronte alle situazioni emergenziali dei comuni montani già interessati da altre situazioni di dissesto idrogeologico, e quindi ad altre interruzioni della viabilità provinciale*». Non sono stati effettuati - ad eccezione di alcuni - i controlli ex art. 38, comma 1. Non è stato redatto verbale di consegna dei lavori; non sono stati predisposti il certificato di regolare esecuzione e il conto finale; né sono stati adempiuti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Con riguardo ai rilievi contestati, la S.A. ha rappresentato che: «*Il verbale di somma urgenza (…) ha sottolineato che, oltre a rivestire un carattere di eccezionalità ed indispensabile per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e di vita sociale della collettività, risultava di prioritaria importanza soprattutto per i mezzi di soccorso (vigili del fuoco ed ambulanze). In caso contrario i mezzi di soccorso dovevano sostenere percorsi alternativi caratterizzati da lunghissime deviazioni e tempi di percorrenza prolungati e che quindi il perdurare di tale situazione poteva produrre serie problematiche di comunicazione per la popolazione, ma soprattutto per l'economia locale e la sicurezza dei luoghi. Inoltre è stata riscontrata, anche per il contesto complessivo del territorio del vastese, una situazione in loco che non consentiva ulteriori indugi al fine di rimuovere sia le condizioni di pericolo che lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità legate alla sicurezza dell'utenza stradale e quindi consentire comunque l'accessibilità ai mezzi di soccorso (vigili del fuoco ed ambulanze), oltre a garantire e ripristinare la normale funzionalità delle opere danneggiate dall'evento naturale eccezionale. Nell'occasione i Comuni di Palmoli, Roccaspinalveti, San Buono, così come altri comuni del vastese avevano richiesto il riconoscimento dello stato di calamità. Stante la situazione ritenuta di somma urgenza è stato redatto il verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010, in data 02.12.2015 e di conseguenza è stata contattata l'Impresa STRADA E AMBIENTE*». Sui controlli di cui all'art. 38, che «*Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto d'appalto si è proceduto tramite l'AVCPass al controllo delle dichiarazioni rese in sede di affidamento dei lavori*», che hanno avuto esito negativo. Relativamente all'omessa redazione dei documenti prescritti, che «*Il verbale non è stato redatto in quanto questo è stato sostituito dal verbale di somma urgenza con il quale i lavori sono stati affidati ed immediatamente consegnati all'Impresa*», mentre «*Lo stato finale ed il CRE sono stati redatti in data 16.02.2017. Entrambi sono stati approvati e liquidato il credito residuo con Determinazione DPC021/44 del 12.04.2017. La ritardata emissione dello stato finale e del CRE non ha comportato alcuna riserva in quanto, pur essendo stati predisposti in tempo utile, l'impresa, anche se invitata ripetutamente verbalmente, non si è presentata*». Sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, che «*pur non avendo provveduto questo Ufficio, l'impresa avrà presentato direttamente la dichiarazione al Servizio Ragioneria*».

Valutazioni

Come chiaramente emerge dal disposto dell'art. 176 del d.P.R. n. 207/2010 e dai numerosi pronunciamenti dell'Autorità sul tema, al fine di poter ammettere, in deroga alle normali procedure previste dalla normativa, l'affidamento dei lavori in forma diretta nel caso di lavori di somma urgenza, devono ravvisarsi i presupposti legittimanti individuati dalla norma (situazione di pericolo, eventi imprevisti o imprevedibili). Nella fattispecie di cui trattasi, invero, considerate anche le controdeduzioni svolte dalla Stazione appaltante (secondo cui, in difetto dei lavori, «*i mezzi di soccorso dovevano sostenere percorsi alternativi caratterizzati da lunghissime deviazioni e tempi di percorrenza prolungati e che quindi il perdurare di tale situazione poteva produrre serie problematiche di comunicazione per la popolazione, ma soprattutto per l'economia*

locale e la sicurezza dei luoghi»), pur potendosi ravvisare la situazione di urgenza dei lavori di cui trattasi, non parrebbe invece accertata la somma urgenza dei medesimi. Nel caso di specie, stante la necessità di ripristinare tempestivamente i collegamenti nelle zone interessate dall'evento calamitoso, l'affidamento delle opere, ove anche non compatibile con il rispetto delle procedure ordinarie, avrebbe consentito comunque lo svolgimento di una selezione comparativa attraverso una preventiva consultazione di almeno cinque operatori, diversamente dal caso dei lavori di somma urgenza, di cui all'art. 176, nel quale la portata derogatoria alle procedure è massima, dovendosi rimuovere una situazione imminente o attuale di pericolo per la pubblica incolumità. Sotto questo profilo non risultano dunque fugate le perplessità emerse in sede di verifica ispettiva. Oltre a tanto, anche in questo caso, si rileva il grave ritardo con il quale risultano predisposti lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, risultando tali documenti datati 16.02.2017 ed approvati con la determinazione n. DPC021/44 del 12.04.2017, e, dunque, compiuti ad un anno distanza rispetto all'ultimazione dei lavori, avvenuta il 09.03.2016.

18. CIG 5017793DC3. *Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione delle opere di consolidamento delle scogliere esistenti e chiusura varchi nel Comune di Martinsicuro.*

La fattispecie concerne una procedura aperta, aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo a base di gara è pari a € 2.334.212,46, di cui € 104.954,85 per oneri della sicurezza e € 130.160,61 per la progettazione. L'aggiudicazione è avvenuta in data 22.10.2013. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 31.03.2014. Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 16.04.2014 con l'ATI La Dragaggi S.r.l. - capogruppo mandataria, LMD S.p.a. e General Progetti S.r.l. - mandanti, per l'importo di € 2.334.212,46, di cui € 104.954,85 per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 110.000 per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento, con un ribasso del 19,21% rispetto all'importo posto a base d'asta. Con determinazione n. DC23/06 del 14.01.2015 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante comportante un aumento dei lavori per un importo di € 225.907,50, con un incremento del 9.68%. La relazione sul conto finale è datata 16.06.2015 ed il certificato di collaudo è del 16.07.2015.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Tra i rilievi formulati nella relazione ispettiva rilevano la mancata predisposizione del capitolato speciale di appalto contenente le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del contratto, e del quadro economico dei lavori da realizzare nella determinazione a contrarre e nelle determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva. Non risulta essere stato dato adempimento agli obblighi di pubblicità per la pubblicazione del bando di gara nonché per l'avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione. Non sono stati esperiti i controlli ex art. 38, comma 1, eccezion fatta per alcuni. Sarebbero emersi profili di illegittimità relativi all'affidamento che, secondo quanto stabilito dal bando di gara, aveva ad oggetto anche la progettazione definitiva, oltre che quella esecutiva e l'esecuzione dei lavori, mentre ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'affidamento può avere ad oggetto la progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice; ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori "previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta". Il corrispettivo contrattualmente dedotto a favore dell'impresa aggiudicataria non avrebbe tenuto conto del ribasso del 19,21% offerto in sede di gara. Di conseguenza, in luogo di € 1.889.684,32, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il corrispettivo a favore dell'ATI aggiudicataria in sede di contratto è stato quantificato in € 2.334.212,46. La Regione Abruzzo ha complessivamente versato, per l'esecuzione dei lavori in questione, l'importo di € 2.780.950,70. È stato, inoltre, dedotto che la sospensione dei lavori in data 13.6.2014 è stata disposta "per l'inizio della stagione balneare", in assenza delle "circostanze speciali" richieste dall'art. 158 del d.P.R. n. 207/2010 per la concessione della sospensione. All'importo della perizia di variante, pari a € 225.970,50, non è

stato applicato il ribasso del 19,21% offerto dall'impresa esecutrice in sede di gara, ché altrimenti la perizia di variante avrebbe comportato un costo di € 182.561,57. Risultano essere state concesse, in base alla relazione del direttore dei lavori sul conto finale, proroghe per l'ultimazione dei lavori; la relativa documentazione non è stata tuttavia consegnata al Gruppo ispettivo. Infine, la graduatoria stilata dalla Commissione aggiudicatrice in data 6.7.2016, in ottemperanza alla sentenza n. 345/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione di Pescara - confermata sul punto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 19041/2016 -, sembrerebbe inficiata da un errore materiale nel calcolo dei diversi punteggi, con la conseguenza che, diversamente da quanto indicato nel verbale datato 6.07.2016, aggiudicataria (virtuale) della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione delle opere di consolidamento delle scogliere esistenti e chiusura varchi nel Comune di Martinsicuro sarebbe risultata l'ATI Ador.Mare. S.r.l. – Studio Mallandrino S.r.l..

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti avanzata sulla procedura di cui trattasi, la S.A. dopo aver premesso che: *«a causa del tempo trascorso, già l'acquisizione della documentazione e la ricostruzione degli eventi sono risultate alquanto difficoltose, sia per l'assenza di una struttura di archiviazione dedicata, e sia per l'avvenuta collocazione in quiescenza del personale che ha svolto funzioni rilevanti per l'attuazione del presente intervento (…)» e* che: *«I lavori si sono svolti, vista la loro urgenza ed in assenza di sospensiva dai vari giudizi dell'Autorità Amministrativa (Tar 1° e 2° ritorno, Consiglio di Stato, Avvocatura regionale, Avvocatura generale dello Stato, richiesta di risarcimento della seconda classificata, controdeduzioni ecc.) che hanno appesantito notevolmente l'iter amministrativo dell'intervento»,* ha rappresentato quanto segue. Con riguardo alla contestata omissione del capitolato speciale di appalto, che: «*I lavori previsti nell'intervento prevedevano la messa in opera di scogli di 2° categoria del peso di singolo di Kg 1001 a Kg 3000 di cui al prezzario della R.A. cat. X1 opere Marittime X/1-9 così come risulta dal calcolo sommario della spesa facente parte del progetto preliminare*». In ordine all'assenza, nella determinazione a contrarre, del quadro economico dei lavori da realizzare, che: «*Il quadro economico è riportato nel calcolo sommario della spesa*». La Regione ha inoltre documentato l'osservanza degli obblighi di pubblicità ed ha dichiarato di aver espletato integralmente (senza tuttavia trasmettere la documentazione a supporto) le verifiche di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Con riferimento all'oggetto dell'affidamento, che: «*L'appalto è stato effettuato previa acquisizione dei progetti definitivi redatti dalle ditte offerenti così come richiesto dettagliatamente nel punto x-4 del Bando di Gara*». Quanto alla circostanza che il corrispettivo non abbia tenuto conto del ribasso offerto dall'impresa affidataria, che «*Il ribasso offerto del 19,21% da parte della Ditta La Dragaggi srl è stato utilizzato per lavori a corpo offerti dalla Ditta in sede di progetto esecutivo come migliorie. Tali migliorie riguardano: demolizioni di scogliere, scavo subacqueo, sistemazione del materiale proveniente dall'escavo, sistemazione di due pennelli, riqualificazione delle aree dello scarico a mare acque meteoriche, rinaturalizzazione delle aree dello scarico acque meteoriche, implementazione del monitoraggio. Tali opere sono state segnalate dal Comune di Martinsicuro*». Sulla motivazione alla base della sospensione dei lavori, che: «*L'ordinanza balneare regionale vieta, negli anni in cui è stata emessa, la realizzazione di opere di difesa della costa ed altre lavorazioni che interessano le aree marine nel periodo balneare. Tale Ordinanza regionale (non legge) prevede anche la possibilità di deroga, tra l'altro spesso concessa e utilizzata nel caso in questione. Pertanto non è prevedibile la sua applicazione tout-court e/o la concessione di deroghe in quanto questa dipende da molteplici fattori quali i luoghi e i territori interessati (battigia, mare sottocosta ecc.), Il tipo di intervento (barriere, moli, pennelli, ripascimenti) periodo temporale interessato (luglio-agosto) e presenza di forte turismo balneare*». In ordine alla omessa applicazione alla perizia di variante del ribasso, che: «*I lavori della variante non possono essere considerati omologhi a quelli principali in forza della natura dell'appalto integrato. Trattasi, infatti, più propriamente di opere di riqualificazione ambientale, espressamente richiesti dall'Amministrazione Comunale, con costi e oneri diversi dalle opere principali valutate e concordate tra le parti. Per tale motivazione l'atto di sottomissione è stato espressamente stipulato con un ribasso dello 0,00%*». Con riguardo agli ulteriori rilievi, la S.A. ha trasmesso la documentazione attinente alle proroghe ed al certificato di ultimazione dei lavori ed ha precisato che «*Le operazioni di Collaudo sono state svolte dall'Ing. Q. C., ingegnere con oltre 30/40 anni di professione (attualmente*

in quiescenza da oltre tre anni) e Tecnico del Genio Civile di Teramo, area di competenza territoriale». Infine, relativamente all'errore riportato nel verbale di rivalutazione delle offerte, che «*Trattasi di mero errore materiale in quanto è stato riportato nel verbale il punteggio di 20,67 anziché 26,18 alla Consorzio Coop. Costruzioni CCC Soc. Coop.. A tale scopo si allega il riepilogo complessivo e finale punteggi datato 06/7/2016 e firmato dai commissari di gara*».

Valutazioni

Le controdeduzioni confermano la sussistenza delle criticità più rilevanti emerse in sede di verifica ispettiva. La procedura risulta infatti connotata da una serie di anomalie. Oltre all'errore materiale da ultimo menzionato che costituisce, in ogni caso, un'approssimazione che, dato il frangente, anche alla luce del contenzioso sull'esito della gara, avrebbe potuto esser opportunamente scongiurata nella fase di rinnovata valutazione delle offerte, applicando maggiore attenzione ed accuratezza, rilevano le difformità richiamate nella comunicazione di risultanze istruttorie che non risultano smentite dalla Stazione appaltante. Innanzitutto, con riguardo al mancato riscontro del capitolato speciale, in contrasto con gli artt. 23 e 43 del d.lgs. n. 163 del 2010. Così pure è da dirsi con riguardo al mancato computo, nel corrispettivo contrattualmente dedotto a favore dell'impresa, del ribasso da questa offerto in sede di gara. Il ribasso del 19,21% è stato utilizzato, secondo quanto riferito dalla Stazione appaltante, «*per lavori a corpo offerti dalla Ditta in sede di progetto esecutivo come migliorie* [consistenti in] *demolizione di scogliere, scavo subacqueo, sistemazione del materiale proveniente dall'escavo, sistemazione di due pennelli, riqualificazione delle aree dello scarico a mare acque meteoriche, rinaturalizzazione delle aree dello scarico acque meteoriche, implementazione del monitoraggio. Tali opere sono state segnalate dal Comune di Martinsicuro*». Al di là della qualificazione operata dalla Stazione appaltante quali migliorie - che, in quanto tali, non avrebbero dovuto dar luogo a corrispettivo -, diversamente dalle varianti - che si sostanziano invece in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante previsione contenuta nel bando di gara -, le controdeduzioni richiamate contrastano con la previsione del bando di gara in questione, in base alla quale: «*Sono ammesse varianti rispetto al progetto preliminare nella progettazione definitiva secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato. Non sono ammesse varianti in aumento al progetto definitivo approvato*». In tal senso, la variante di fatto intercorsa tra progetto definitivo ed esecutivo, assorbente il ribasso d'asta, configura una violazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010. Oltre a tanto - ed astraendo dalle diverse possibili valutazioni in ordine alla conformità alla norma dell'ulteriore perizia di variante - perplessità suscitano anche le considerazioni svolte dalla Stazione appaltante in ordine al mancato computo del ribasso nell'importo della medesima, dovendosi, nella definizione dei costi delle maggiori opere da eseguire, applicare lo stesso ribasso d'asta sancito nel contratto originario, così come disposto dal comma 6 dell'art. 161 del d.P.R. n. 207 del 2010, ferma restando la previa verifica della disponibilità delle risorse necessarie alla copertura di spesa. Non si comprende dunque il richiamo alla «*natura dell'appalto integrato*», laddove in precedenza è stato fatto riferimento ai «*lavori della variante*» e successivamente si precisa: «*Trattasi, infatti, più propriamente di opere di riqualificazione ambientale, espressamente richiesti dall'Amministrazione Comunale, con costi e oneri diversi dalle opere principali valutate e concordate tra le parti. Per tale motivazione l'atto di sottomissione è stato espressamente stipulato con un ribasso dello 0,00%*», ove si consideri che, nella relazione tecnico illustrativa della perizia di variante del 7.01.2015, il direttore dei lavori precisava che per cause «*impreviste e imprevedibili legate alle ultime mareggiate del mese di ottobre, novembre e dicembre, si rende indispensabile procedere a ulteriori lavorazioni per proteggere le zone critiche da ulteriori mareggiate che si verificano soprattutto in questo periodo, mantenendo inalterate le tipologie di lavorazioni previste nel progetto originario*, (…) *I lavori previsti sono: 1. chiusura del varco esistente della prima scogliera immediatamente a sud del molo sud dell'approdo di Martinsicuro, che non era stato preso in considerazione in fase progettuale; 2. Allargamento e riprofilatura del pennello n. 1; 3. Movimentazione di materiale sabbioso e riprofilatura del litorale sulla seconda vasca; 4. Collegamento di una nuova condotta per lo scarico di acque bianche allo scarico n. 2*».

SERVIZI

Per quanto concerne l'indagine condotta in materia di servizi e forniture, la stessa ha avuto riguardo ad un campione costituito da 22 procedure.
In riferimento a tale campione, dunque, si riportano di seguito le risultanze emerse e le valutazioni condotte, a fronte delle controdeduzioni fornite dalla Regione Abruzzo e della documentazione allegata.

1. **Smart CIG: Z8809455EF. Ente Fiera di Verona canone e allestimento area espositiva per la partecipazione della Regione Abruzzo alla manifestazione Vinitaly 2013.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: affidamento diretto ex art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 148.088,03.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

L'importo a base di gara (euro 148.088,03) è superiore ai 40.000 euro consentiti per lo smartCIG. L'affidamento diretto previsto dall'art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006, inoltre, è consentito per servizi e forniture fino a 40.000,00 euro.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha dichiarato che "… *l'affidamento in oggetto è relativo alla partecipazione della Regione Abruzzo a Vinitaly 2013, evento fieristico di carattere internazionale, di cui l'Ente Fiera di Verona (Ente Pubblico Economico) detiene l'esclusività in merito all'organizzazione e gestione degli spazi espositivi. Pertanto la partecipazione della Regione Abruzzo a detto evento è stata affidata direttamente all'Ente Fiera di Verona in funzione dell'esclusività dell'iniziativa. Si è proceduto pertanto all'acquisizione di apposito preventivo, strutturato sulla base delle esigenze espresse (area espositiva e servizi fieristici connessi) ed affidato l'incarico in via diretta (inteso come fornitore unico di servizi). Poiché all'epoca l'allegato IIB di cui all'Art. 20 del codice al punto 27 prevedeva anche "Altri servizi" non specificati ed il sistema (smartcig) consentiva la selezione di detta voce di spesa superiore ai limiti (di € 40.000,00) erroneamente si è ritenuto che detta voce fosse quella più rispondente per la fattispecie. Di fatto, invece, la stessa è riconducibile ad un affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett.b) ossia una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara atteso che, a tutela di diritti esclusivi, il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. Infatti, negli anni successivi, anche a seguito della modifica del sistema (smartcig), si è proceduto alla richiesta del CIG per la partecipazione alla medesima iniziativa attraverso il SIMOG richiamando l'art. 57, comma 2, lett. b) del Codice (attuale Art. 63, comma 2, lett.b)".*

Valutazioni

Considerato quanto ampiamente prodotto e documentato dalla Regione Abruzzo nelle controdeduzioni, si prende atto di ciò che viene dichiarato in merito all'esclusività detenuta dall'Ente Fiera di Verona con riferimento all'organizzazione e gestione degli spazi espositivi in esame.

2. **CIG: Z3800947165. Allestimento area espositiva SOL 2013 c walk around Tasting.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: affidamento diretto ex art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 179.748,56.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

L'importo a base di gara (euro 179.748,56) è superiore ai 40.000,00 euro previsti per il rilascio dello smart CIG. La S.A. ha successivamente acquisito un nuovo CIG non smart (ZBE094713C) per la medesima iniziativa.
Indipendentemente dall'acquisizione del CIG, l'affidamento diretto previsto dal citato art. 125, comma 11, è consentito solo per servizi e forniture fino a 40.000,00 euro.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha formulato controdeduzioni analoghe a quelle della precedente procedura identificata con smart CIG Z8809455EF.

Valutazioni

Si confermano le stesse valutazioni formulate con riferimento alla precedente procedura.

3. **Prestazione d'opera per manutenzione vivai.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: affidamento diretto in virtù di apposita convenzione con la Società cooperativa VI.A.B.A. per 12 mesi.
Importo a base di gara: euro 91.700,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Si rileva la mancata giustificazione da parte della S.A. dell'utilizzo dello smart CIG e il superamento dell'importo del progetto (130.000,00 euro) rispetto a quanto previsto nella convenzione (91.700,00 euro).

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Non sono state prodotte controdeduzioni ad opera della S.A.

Valutazioni

Con riferimento a tale procedura, occorre confermare quanto rilevato in sede ispettiva circa l'erronea acquisizione dello smart CIG in luogo del CIG alla luce di quanto previsto dalla determinazione A.N.AC. n. 4 del 7 luglio 2011 e considerato il valore economico dell'appalto.

4. **CIG: Z7C160FEF3. Servizio di Numero Verde per problemi connessi al randagismo e agli animali.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: affidamento diretto ex art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 39.996,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Non è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria; gli unici controlli di cui all'art. 38, comma 1, d.lgs. 163/2006 sono quelli riferiti alla lettera i); non sono stati pubblicati i risultati della procedura; non è stato reperito il verbale di avvio dell'esecuzione, né di verifica di conformità, né il relativo certificato o l'attestazione di regolare esecuzione; i pagamenti non sono stati preceduti da richiesta a Equitalia.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha dichiarato che "…*1) L'aggiudicazione provvisoria è stata regolarmente disposta con atto della Commissione aggiudicatrice, come risulta dal Verbale di aggiudicazione provvisoria del 28.10.2015. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta e, al termine delle stesse, è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente (art. 11, comma 4), da parte dell'autorità che la presiede. L'aggiudicazione provvisoria è poi sottoposta all'approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante e, nel caso di specie, viene individuato nel Dirigente del Servizio competente il quale ha quindi proceduto ad effettuare l'aggiudicazione definitiva.*
2) Si deve tener conto che la procedura di affidamento della gestione del Servizio del "Numero verde della Regione Abruzzo relativo a problemi connessi al randagismo ed al possesso degli animali d'affezione" è espressamente riservata, ai sensi di quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 213 del 28 marzo 2011, alle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche le quali, pur se ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato o costituite per atto pubblico, restano pur sempre formate da un gruppo di persone liberamente costituito ed organizzato, che opera per conseguire uno scopo comune (di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, …) ma non economico.
3) La pubblicazione, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) è stata regolarmente effettuata sulla Home page della Regione Abruzzo sul sito: Amministrazione Trasparente/Amministrazione Aperta/Provvedimenti Economici: Contratto n. Z7C160FEF3 in data 10.11.2015.
4) Il Direttore dell'esecuzione del contratto è di fatto e di diritto il Dirigente, nella sua qualità di responsabile del Servizio Sanità veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, ai sensi della L.R. n. 77/1999. L'avvio dell'esecuzione è stato disposto con Determinazione n. DPF011/55 del 10.11.2015, comunicata all'aggiudicatario definitivo con nota prot. n. RA282342 in pari data; la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione avviene quotidianamente attraverso la verifica della presenza dell'operatore (come da apposito Registro) e dell'attività svolta dallo stesso e precede la liquidazione dei pagamenti.
5) La richiesta a Equitalia non è stata necessaria trattandosi di liquidazioni di importo inferiore all'importo di € 10.000,00.

Valutazioni

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A. in merito alla sussistenza dell'aggiudicazione provvisoria, di cui si riscontra relativo verbale del 28.10.2015.
Si prende atto, altresì, di quanto affermato in merito alla pubblicazione dei risultati della procedura e alla mancata effettuazione della richiesta a Equitalia.
Non può invece accogliersi quanto dalla Regione dedotto in riferimento alla mancata effettuazione dei controlli di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006. Il possesso e l'accertamento di tali requisiti nei confronti dei partecipanti e soprattutto dell'aggiudicatario rappresenta, infatti, un principio di carattere generale, di ordine pubblico economico, il cui concreto riscontro compete alla Stazione appaltante.
Con riferimento inoltre all'assenza agli atti di un certificato di regolare esecuzione, occorre rilevare che la verifica di conformità cui sono soggetti i contratti pubblici di servizi e forniture doveva "ultimarsi" nel rilascio dell'apposito certificato di cui all'allora vigente articolo 322 DPR 207/2010 e che, solo nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo l'anzidetta modalità, le Stazioni appaltanti possono effettuare tale attività di controllo in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 163/2006, si procede solitamente ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del

procedimento. Alla luce di ciò, pertanto, non può non rilevarsi l'impropria verifica di conformità effettuata dalla S.A. che "… *avviene quotidianamente attraverso la verifica della presenza dell'operatore (come da apposito Registro) e dell'attività svolta dallo stesso e precede la liquidazione dei pagamenti".*

5. **CIG: 50619640D7. Progetto "ADRIARad Net"- ADRIAtic Integrated RADar-based and web-oriented information processing system NETwork to support hydrometeorological monitoring and civil protection decision.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: procedura aperta.
Importo a base di gara: euro 228.000,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Non è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria; gli unici controlli eseguiti di cui all'art. 38, comma 1, si riferiscono alle lettere b), c), g), i); l'inserimento di una variante non risulta legata a "*eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene*"; il certificato di verifica di conformità non contiene il riferimento a "*rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica … le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti*"; il pagamento in acconto è avvenuto senza accertamento della prestazione effettuata.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*L'aggiudicazione provvisoria è stata proposta al RUP dalla commissione giudicatrice con il verbale del 17 settembre 2013, al quale sono seguiti i controlli necessari all'aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n. 2/DC32 del 14/01/2014 in favore della ditta ELDES Srl. Si precisa che i citati controlli risultano esplicitati nella suddetta Determinazione 2/DC32/2014. Si sottolinea che alcuni controlli non risultavano necessari in quanto la ditta in argomento è stata l'unica a rispondere al bando di gara, condizione prevista all'art. 7 del Disciplinare di gara che prevedeva di "aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta purché valida".*
La variante risultava relativa alla necessità di apportare delle variazioni alla fornitura, al fine di migliorare la funzionalità del sistema stesso, attesa anche l'avvenuta disponibilità di prodotti software in fase di collaudo al momento dell'aggiudicazione della gara. Si precisa tra l'altro, come riportato nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, che trattandosi di una fornitura non superiore ad un quinto del prezzo complessivo del contratto principale, la stessa va considerata quale mera integrazione del contratto stesso non rendendosi necessario alcun atto in forma pubblica amministrativa. Corre l'obbligo di evidenziare che trattasi di fornitura di strumentazione tecnologica la cui grammatica evolutiva non collima con la metrica dei tempi delle opere pubbliche.
Nel certificato di conformità risulta esplicitata l'avvenuta verifica della regolarità della fornitura pur non entrando nel dettaglio dei singoli test fatti in quanto per la tipologia di fornitura i soli controlli dei prodotti di output effettuabili vengono integrati dai successivi periodi di funzionamento del sistema coperto da garanzia di 12 mesi prevista dal contratto. Per quanto concerne il pagamento in acconto si precisa che nella Determinazione n. 93/DC32 del 16/09/2014 risulta il controllo da parte del RUP dell'avvenuta verifica della regolarità della fornitura nel rispetto del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e del Contratto".

Valutazioni

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A.

Con riferimento ai controlli di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006, invece, occorre rilevarne l'incompletezza non assolutamente giustificabile sulla base di quanto dedotto dalla Regione circa la non necessarietà

degli stessi in quanto la ditta Eldes s.r.l. è stata l'unica a rispondere al bando di gara.

6. **CIG: 5387176644. Servizio di svolgimento del corso di preparazione al conseguimento della patente di servizio per gli operatori della Polizia Locale.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: gara informale ai sensi degli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 49.850,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Non sono stati disposti l'aggiudicazione definitiva, il verbale dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il certificato di ultimazione delle prestazioni, l'attestazione di regolare esecuzione.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*1. Con determina n. DB14/17 del 7/03/2014 è stata disposta l'aggiudicazione prendendo atto che "il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art.11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 all'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 38"'. La nota prot. RA/101708 del 14/04/2014 comunica alla Fondazione SIPL di Modena che la determinazione DB14/17 del 7/03/2014 ha assunto efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 all'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 38.*
2. Ai sensi dell'art. 3 - Durata e decorrenza contrattuale: il contratto ha la durata di anni uno con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 57 comma 5lett. b) del d.lgs. 163/06 e s. m. i. - e dell'art. 10.2 - Raccordo e riunione programmatoria. L'affidataria è tenuta a realizzare una riunione programmatoria di coordinamento didattico con l'Amministrazione regionale, da tenersi prima della data stabilita per l'inizio delle lezioni, destinata, in particolare, alla definizione della giornata formativa, del calendario di massima ed alla designazione dei docenti e degli istruttori da parte dell'affidataria. L'affidataria è tenuta a svolgere le funzioni di coordinamento didattico con i docenti e l'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale si riserva comunque di stabilire un contatto diretto con i docenti e con gli istruttori, al fine di raccordare maggiormente le lezioni alla specificità dell'Ente…del contratto stipulato in data 25/06/2014 e registrato a Modena l'1/07/2014 al n. 4572 serie 3, è stata tenuta la riunione programmatoria di cui si allega il verbale con gli allegati previsti dal contratto stesso; il quale verbale costituisce, come da contratto, l'accordo per l'avvio dell'attività corsuale stabilendo l'inizio dei corsi nella data del 15/09/2014 e la fine degli stessi nella data dell' 11/03/2015, come è regolarmente avvenuto; le attività, del resto, si sono svolte con la partecipazione attiva dell'Amministrazione Regionale, come si evince dal verbale di raccordo e come da contratto (Art. 11.1) Per quanto concerne l'assistenza d'aula, l'Amministrazione Regionale garantisce la presenza di 2 referenti organizzativi che si occuperanno dell'assistenza d'aula ai docenti, agli istruttori e ai partecipanti, oltre che alla rilevazione delle presenze. C'è stato, quindi un lavoro congiunto in cui la Scuola Regionale ha avuto un ruolo attivo nella. gestione dei corsi.
3. Anche in questo caso ha fatto fede il rispetto del calendario concordato e la Determina n. DB 14/24 del 2/04/2015 che dispone la liquidazione della spesa di cui alla fattura n. 16 del 25/03/2015 a favore della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale- Via F. Busani n. 14 - 41100 Modena C.F. e P. IVA 02658900366, quale saldo della prestazione contrattuale resa nel rispetto delle scadenze previste dal contratto (Art. 13 - Pagamento del corrispettivo - Il pagamento viene effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dall'affidataria). Detta fattura n. 16 in data 25/03/2015, emessa dalla suddetta Scuola a saldo delle prestazioni rese è, a tal proposito, comprensiva della somma delle decurtazioni dello 0,50%, come disposto dall'art. 4, 3° comma del DPR 207/2010, fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse dall'affidataria, nel periodo di vigenza contrattuale sull'importo relativo alle prestazioni svolte di cui era stato dato atto nel campo descrittivo dei medesimi documenti.

4. L'attestazione di regolare esecuzione, oltre che riportata esplicitamente all'interno di ogni atto di liquidazione delle fatture emesse a fronte delle prestazioni rese, è apposta su ogni fattura di cui si è disposta la liquidazione e pagamento (come da allegati).

Valutazioni

Si prende atto di quanto controdedotto da questa S.A. in merito alla sussistenza dell'aggiudicazione definitiva e del verbale dell'avvio dell'esecuzione del contratto.
Con riferimento, invece, all'assenza dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto, si conferma quanto espresso in relazione alla procedura identificata con CIG Z7C160FEF3, considerata l'impossibilità di far equivalere alla stessa la mera apposizione dell'attestazione di regolarità sulle singole fatture.
Occorre, altresì, confermare quanto rilevato in sede ispettiva in merito all'insussistenza del certificato di ultimazione delle prestazioni in violazione del disposto di cui all'art. 309 D.P.R. 207/2010.

7. **CIG: 53882035C6 derivato dal CIG 0381504B0C. Convenzione per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni di cui alla convenzione Consip lotto 4.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: affidamento diretto in adesione accordo quadro CONSIP.
Importo a base di gara: euro 60.556,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Non sono stati eseguiti i controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*la CONSIP (Concessionaria Pubblica controllata dal MEF), all'esito della "Gara per l'affidamento dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni", ha stipulato, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il RTI Sintesi S.p.A. la Convenzione relativa al Lotto 4 (CIG 0381504BOC); in occasione degli ordini diretti di adesione alla convenzione CONSIP, n. 944358 del 23.10.2013 e n. 1279819 del 01.04.2014, tra l'altro adottati antecedentemente all'emanazione del comunicato del Presidente Anac del 10.12.2015, questa struttura non ha effettuato i controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006 ritenendo che gli stessi fossero stati espletati dalla CONSIP titolare della convenzione sopra descritta*".

Valutazioni

Con riferimento alla criticità riscontrata, occorre confermare quanto rilevato in sede ispettiva. Segnatamente, infatti, si ravvisa la mancata acquisizione agli atti della documentazione attestante la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006. Il possesso e l'accertamento di tali requisiti nei confronti dei partecipanti e soprattutto dell'aggiudicatario rappresenta, come precedentemente detto, un principio di carattere generale, di ordine pubblico economico, il cui concreto riscontro compete alla Stazione appaltante. Pur comprendendo quanto riferito dalla S.A. circa la collocazione temporale del comunicato di chiarimenti A.N.AC. (dicembre 2015, successivamente alla contestata omissione), si ribadisce che i controlli sui requisiti morali degli affidatari di appalti pubblici

sono normativamente previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006, di cui il Comunicato ha natura meramente interpretativa.

8. **CIG: 5147911E88. Servizi di supporto per il sistema informativo geografico della Regione Abruzzo.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ex art. 125 D.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 184.978,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Si rileva la mancata effettuazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006; la mancata pubblicazione dei risultati della procedura; la mancanza del verbale di avvio dell'esecuzione, della verifica di conformità e il relativo certificato; la mancata acquisizione del DURC; il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; l'assenza del mandato per la fattura n. 1561/00.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto nel seguente modo: "… *Mancata verifica dei requisiti di cui all'art. 38: controlli effettivamente non eseguiti (trattandosi di Procedura MEPA, a causa di errata interpretazione della normativa, si era convinti che i controlli fossero a carico del MEPA);*
- Mancata pubblicazione: Gara pubblicata tramite MEPA, contratto pubblicato in trasparenza http://trasparenza.regione.abruzzo.it/contratto-pubblico/contratto-pubblico-cig-n5147911e88;
- Verbale avvio lavori: non presente. Come indicato nella RDO MEPA le attività si sono avviate il giorno successivo alla stipula; nella prima fattura sono riportate le attività svolte a decorrere dal 01/07/2013;
- Verifica di conformità: su ogni singola fattura è stato apposto il visto di regolarità delle prestazioni; nella determinazione di pagamento dell'ultima fattura è stato attestato che tutte le 900 giornate previste da contratto sono state regolarmente erogate.
- Mancanza DURC: il DURC è allegato ad ogni singola fattura;
- Tracciabilità: dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari allegata ad ogni singola fattura;
- Assenza mandato 1561/00: smarrito dalla Tesoreria Regionale.

Valutazioni

Si conferma quanto rilevato in sede ispettiva circa la mancata effettuazione dei controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006 e l'assenza del verbale di avvio dei lavori.
Con riferimento all'assenza di una formale attestazione di regolare esecuzione del contratto, si conferma quanto affermato con riguardo alla procedura identificata con CIG Z7C160FEF3, oltre alla mancanza del mandato 1561/00.
Si prende atto di quanto controdedotto in merito alla pubblicazione dei risultati della procedura e alla acquisizione dei DURC.
Si prende atto della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari fornita dalla SA.

9. **CIG: 5578183E38. Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di certificazione – ripetizione di servizi analoghi.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006.

Importo a base di gara: euro 218.749,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Non sono stati predisposti l'aggiudicazione provvisoria e definitiva, i controlli di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, la pubblicazione dei risultati della procedura, il verbale di avvio dell'esecuzione, l'attestazione di regolare esecuzione; non si è dato adempimento agli obblighi di tracciabilità.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*L'aggiudicazione provvisoria è intervenuta, come si evince dal punto 3 del dispositivo, con la determinazione DB6/1 del 29.01.2014 recante "POR FSE 2007-2013 – Servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione (AdC) – Ripetizione di Servizi analoghi ex art. 57 co.5 lett.b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.". L'aggiudicazione definitiva è intervenuta con l'adozione, rispettivamente, delle seguenti due Determinazioni e cioè: Determinazione DB6/12 del 02.04.2014 (recante "POR FSE 2007-2013 – Servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione (AdC) – Ripetizione di Servizi analoghi ex art. 57 co.5 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.- CIG 5578183E38 Aggiudicazione definitiva al RTI Selene Consulting (mandataria) e Selene Audit Srl (mandante). Detta Determinazione reca l'approvazione dello schema di contratto aggiuntivo e dà espressamente conto degli esiti positivi dei controlli preliminari alla aggiudicazione definitiva) e determinazione DB6/22 del 09.05.2014 (recante "POR FSE 2007-2013 – Servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione (AdC) – Ripetizione di Servizi analoghi ex art. 57 co.5 lett.b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.- CIG 5578183E38 Aggiudicazione definitiva al RTI Selene Consulting (mandataria) e Selene Audit Srl (mandante)", con la quale si è provveduto alla modifica parziale dello schema di contratto aggiuntivo approvato con DB6/12 del 02.04.2014; si è in particolare proceduto alla riformulazione del testo dell'art. 3 e all'eliminazione dell'art.4 previsti dal precedente suddetto schema di contratto).*

Si rappresenta che sia la determinazione dell'aggiudicazione provvisoria, che le determinazioni della aggiudicazione definitiva sono state regolarmente pubblicate sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Amministrazione trasparente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). L'adozione delle Determinazioni suddette è intervenuta nel rispetto dei tempi e delle disposizioni dell'art. 57 del d.lgs. 163/2006, come peraltro si evince anche dal contratto aggiuntivo stipulato in data 14/05/2014 e da quello originario stipulato in data 06/06/2011.

La verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs.163/2006 è stata avviata con la nota prot. n. RA28489 del 30.01.2014 con la quale è stato richiesto alla RTI Selene Consulting Srl e Selene Audit Srl di trasmettere la dichiarazione, da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa alla permanenza dei requisiti di partecipazione e di qualificazione di cui alla gara originaria, i cui atti sono stati approvati con la determinazione DD4/153 del 08.11.2010. In riscontro alla predetta richiesta il legale rappresentante della Selene Consulting Srl ha trasmesso, con nota del 25 febbraio 2014 le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 con le quali è stato attestato, dai rappresentanti legali di entrambe le società del RTI, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione di cui alla gara originaria approvata con la determinazione DD4/153 del 08.11.2010. Entrambe le dichiarazioni hanno pertanto confermato quanto la Regione già aveva sottoposto a verifica relativamente all'affidamento dei servizi principali.

Quanto all'osservazione sulla mancata predisposizione del verbale di avvio dell'esecuzione, si evidenzia che detto avvio è acclarato dalla Relazione delle attività svolte dal RTI nel periodo 06/06/2014 - 06/09/2014; detta Relazione è posta a corredo della determinazione DB6/1 del 05.02.2015.

Quanto all'osservazione sulla mancata predisposizione dell'attestazione di regolare esecuzione e all'osservazione sul mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità, si rappresenta che con ciascuna Determinazione di liquidazione e pagamento in favore del RTI si è data contezza della regolare esecuzione mediante riscontro delle Relazioni delle Attività svolte e si è fatto riferimento agli obblighi di tracciabilità".

Valutazioni

Si prende atto di tutto quanto controdedotto dalla S.A, fatta eccezione per i profili inerenti all'aggiudicazione provvisoria e ai requisiti ex art. 38 d.lgs. 163/2006.
Segnatamente, infatti, occorre precisare che la determinazione DB6/1 del 29.01.2014 summenzionata non costituisce l'aggiudicazione provvisoria della gara in esame bensì l'aggiudicazione definitiva subordinata all'acquisizione di efficacia dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 11, comma 8, d.lgs. 163/2006 e nella stessa richiamati.
Per quanto riguarda il controllo sui requisiti ex art. 38 d.lgs. 163/2006, parimenti, è necessario sottolineare l'insufficienza di quanto dichiarato in sede di controdeduzioni dai legali rappresentanti delle ditte Selene Consulting s.r.l. e Selene Audit s.r.l., i quali hanno attestato la permanenza dei requisiti di partecipazione e qualificazione di cui alla gara originaria (approvata con determina DD4/153 dell'8.11.2010), senza tuttavia che la Regione Abruzzo abbia valutato la validità circoscritta nel tempo dei documenti richiamati dalla norma in esame.

10. CIG: 5242233B83. Ripetizione di servizi analoghi aventi ad oggetto l'advisory contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro.

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 967.109,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Gli ispettori rilevano la mancanza di un progetto di base che prevedesse la ripetizione, di una rinegoziazione delle condizioni del contratto originario, dei controlli di cui all'art. 38, della pubblicazione dell'esito della procedura, dei verbali di avvio dell'esecuzione e di verifica di conformità e relativo certificato, del mandato di pagamento del corrispettivo. Non risultano rispettati gli obblighi di tracciabilità. L'importo determinato è pari ad euro 1.151.401,84 mentre avrebbe dovuto essere pari ad euro 884.904,73 (ossia il 75% dell'importo annuo, in quanto il servizio è stato reso per il periodo 19.06.2013 – 18.03.2014).

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "*…in data 19.03.2014 il Presidente pro tempore della Regione Abruzzo, in qualità di legale rappresentante della stessa e nel rispetto dell'art. 4 L.R. 77/1999 e ss.mm.ii. (Indirizzo politico-amministrativo), ha sottoscritto il contratto per l'affidamento dei servizi di advisory contabile per le regioni sottoposte a piano di rientro, della durata di mesi trenta; con Deliberazione n. 441 del 23.05.2014 la Giunta Regionale ha preso atto della avvenuta stipula del contratto di cui trattasi, confermando l'indirizzo politico-amministrativo già precedentemente definito; l'art. 5 del contratto per l'affidamento dei servizi di cui sopra ha previsto l'utilizzo dell'istituto della ripetizione del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 d.lgs.163/2006 (applicabile in sopravvenienza del d.lgs. n.50/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 comma 1 dello stesso) per il termine di massimo di mesi 12, in sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa summenzionata, ovvero l'esigenza di servizi analoghi sopravvenuta nel triennio successivo alla stipula del contratto, congiunta alla espressa previsione, nel bando, dell'importo del contratto originario e di quello della ripetizione del servizio analogo. Condizioni, queste, ricorrenti nella fattispecie di cui trattasi. Con Determinazione n. DPF/03 del 17.03.2017 il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare poneva in essere gli atti gestionali di competenza ed attuativi dell'indirizzo dell'Organo Politico (art. 23 L.R.77/1999) - definito con la stipula dell'Accordo del 2007 e del contratto di cui al precedente punto 2, confermato dalla D.G.R. nr.*

441/2014 ed infine ribadito con nota prot. RA/47406/16/COMM , con la quale il Presidente/Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di risanamento del sistema sanitario regionale formalizzava all'attuale fornitore la volontà di avviare la procedura per la stipula del contratto per la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 5 lett.b del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i. per il termine di mesi 12, al fine di acquisirne, come favorevolmente occorso, la correlata volontà avvalendosi delle disposizioni del citato art.5 del contratto per l'affidamento di servizi intercorso tra la Regione Abruzzo e il prefato R.T.I.

Il contratto di ripetizione sottoscritto ha evitato qualsivoglia incremento di compenso all'advisor, (atteso che l'importo è stato previsto nel contratto originario), ha aderito ad una procedura già intrapresa da altre regioni commissariate ed ha concretizzato l'utilizzo di un istituto maggiormente scevro da censure mediante la riedizione di un rapporto pregresso ma con limiti temporali e di importo ben precisi e conosciuti dal momento di emanazione del bando, oltre che con l'adesione dell'altro contraente debitamente formalizzata in seno al Piano della Fornitura siccome comunicato.

Tanto premesso, non può che evidenziarsi - dalla lettura approfondita degli atti già trasmessi in sede di primo riscontro, nell'annualità 2016 - che:

a) in ordine alla progettualità di base afferente la ripetizione: il contratto originario ha previsto, all'art.5, la possibilità dell'utilizzo dell'istituto della ripetizione, mentre il capitolato parte integrante dello stesso, congiuntamente al disciplinare, è il riferimento progettuale che – sommato al piano della fornitura che ha individuato in modo peculiare i servizi analoghi da intraprendere, contestualizzandoli alla situazione temporale illo tempore occorrente ed alle risultanze delle pregresse attività svolte in adempimento del contratto originario – consente di dire assolto l'obbligo di progettualità summenzionato;

b) allo stesso modo, l'aver già in sede di contratto originario previsto i termini relativi al contratto di ripetizione ha determinato la non necessarietà di rinegoziazione dei termini contrattuali, nonché la insussistenza degli ulteriori inadempimenti contestati. Pare opportuno ribadire nuovamente che il contratto originario intercorso tra le parti è stato definito direttamente da Consip spa su mandato dei Dicasteri della Salute e dell'Economia e delle Finanze e che lo stesso è stato definito in modo identico per tutte le regioni in piano di rientro, che hanno - parimenti alla Regione Abruzzo – usufruito delle disposizioni di cui al prefato art. 5;

c) in ordine poi al rispetto degli obblighi di tracciabilità, gli stessi sono stati puntualmente ossequiati addivenendo alla pubblicazione di tutti gli atti, opportunamente formati, sul sito dedicato della Regione Abruzzo;

d) per quel che concerne l'importo liquidato e pagato si chiarisce che lo stesso è riferito ai giorni/uomo effettivamente lavorati e formalmente rendicontati, area per area ed obiettivo per obiettivo, in ossequio al disciplinare di gara, al disposto contrattuale originario, al contratto di ripetizione. Trattandosi dell'espletamento di un servizio, in sede contrattuale è stato fissato – congiuntamente al termine temporale di mesi 12 di durata – il tetto massimo di spesa utilizzabile all'uopo; pertanto, le giornate uomo utilizzate dall'Advisor sono state parametrate alle effettive esigenze di lavoro occorse e specificamente rendicontate in ogni SAL. A titolo esemplificativo, qualora l'Advisor avesse utilizzato tutte le giornate/uomo previste in piano della fornitura per una specifica area, in presenza di ulteriori necessità afferenti quella stessa area il RUP avrebbe potuto solo consentire l'uso di giorni dedicati ad altra area, sottraendoli alla stessa, ma giammai aumentare le giornate di lavoro senza alcuna deminutio; questo proprio perché nel piano della fornitura (la cui variabilità è contrattualmente assentita, dovendo essere conforme a mutevoli esigenze dell'Amministrazione) sono previste specificamente le giornate lavorative correlate al costo di ciascun professionista, la cui somma conduce al costo finale del servizio. Quanto sopra è chiaramente deducibile dal disciplinare di gara, nonché dalla documentazione parte integrante del contratto originario puntualmente richiamato come vigente nel contratto di ripetizione.

Pertanto la considerazione fatta in ordine al pagamento che avrebbe dovuto attestarsi sul 75% dell'importo erogato, correlandolo esclusivamente al rapporto temporale, è fondamentalmente inesatta: la Regione Abruzzo ha liquidato e pagato il servizio effettivamente svolto sulla base dei giorni/uomo dedicati, effettuando una verifica istruttoria correlata con tutti i Servizi dipartimentali che sono stati interessati dalla collaborazione dell'Advisor".

Valutazioni

Si prende atto di quanto attestato da questa S.A. nelle controdeduzioni in merito al progetto di base, alla rinegoziazione delle condizioni del contratto originario e alla determinazione dell'importo corrisposto all'affidatario del servizio.
La S.A., tuttavia, non controdeduce in merito alla mancanza dei controlli di cui all'art. 38 d.lgs. 163/2006, della pubblicazione dell'esito della procedura, del verbale di avvio dell'esecuzione, della verifica di conformità e del mandato di pagamento del corrispettivo, ragione per cui occorre confermare quanto già rilevato al riguardo in sede di visita ispettiva.
Con riferimento, inoltre, al mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, non può accogliersi quanto genericamente dedotto dalla S.A. dal momento che, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di questa Autorità applicabili *ratione temporis*, gli obblighi di tracciabilità si articolano in vari adempimenti, tra cui l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. La S.A., tuttavia, non ha provveduto a fornire alcuna documentazione comprovante l'adempimento della suddetta prescrizione ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010.

11. CIG: 4830097223. Servizi di assistenza tecnica per l'attuazione del programma operativo 2007 – 2013 della Regione Abruzzo.

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 2.700.000,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Gli ispettori rilevano che anche per la ripetizione è stato disposto un aumento entro il quinto d'obbligo pari a 505.600 euro e che non sono soddisfatte le condizioni previste per la ripetizione in quanto la continuità temporale non è stata rispettata poiché il contratto originario di 36 mesi è stato stipulato il 26 gennaio 2010 mentre il contratto della ripetizione è stato stipulato il 18 aprile 2013.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*Sull'affermazione secondo cui "anche per la ripetizione è stato disposto un aumento entro il quinto d'obbligo pari a 505.600 euro" si osserva che la variazione è stata disposta nel rispetto dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 all'epoca vigente, né risulta che vi fosse un divieto di applicazione dell'istituto del cd. "quinto d'obbligo" per i contratti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 57, comma 5, letto b), del d.lgs. n. 163/2006. Riguardo l'asserito mancato rispetto della continuità temporale "in quanto il contratto originario di 36 mesi è stato stipulato il 26 gennaio 2010 mentre il contratto della ripetizione è stato stipulato il 18 aprile 2013", si evidenzia che, in ossequio al dato testuale della norma in questione, l'Amministrazione ha fatto ricorso alla procedura negoziata con la D. D. n. DL/181 del 21 dicembre 2012 e con l'invito a presentare offerta inviato all'operatore economico con nota prot. n. RA/1595/DL/P del 3 gennaio 2013, entro il limite di tre anni dalla stipula del contratto iniziale. L'individuazione della scadenza del termine triennale previsto per il ricorso alla procedura negoziata nella data di stipula del contratto della ripetizione non trova conferma nell'interpretazione letterale dell'art. 57, comma 5, lett. b del d.lgs. n. 163/2006. Invero, all'espressione letterale "la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando" per l'aggiudicazione di un contratto pubblico non può certo attribuirsi il medesimo significato di "stipulare un contratto" che avrebbe potuto e dovuto essere utilizzata dal testo normativo, qualora l'intenzione del legislatore fosse stata quella intesa dalla RGS".*

Valutazioni

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A.

12. **CIG: 60580469B3. Ideazione, realizzazione e sperimentazione di modello metodologico e piattaforma digitale per la definizione di procedure da utilizzare nella progettazione di contenuti didattici e di progettazione e realizzazione delle connesse attività di aggiornamento docenti – progetto speciale Scuola digitale.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a, d.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 610.279,96.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Gli ispettori rilevano che non è stata adottata la determinazione di aggiudicazione provvisoria; non è stato riscontrato il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto; non sono state eseguite le verifiche di conformità di cui all'art. 317 DPR 207/2010 previste anche dal capitolato speciale.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha chiarito che con la determina n. 92/DL32 del 12.5.2015 di aggiudicazione definitiva (in atti) ha proceduto ad approvare anche l'aggiudicazione provvisoria effettuata dalla commissione di gara e ha prodotto altresì la determina n. 106/DL32 DEL 19.5.2015 di esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 11, co. 9, d.lgs. 163/2006.

Valutazioni

Riguardo l'adozione dell'aggiudicazione provvisoria si prende atto di quanto attestato dalla Regione.
Con riguardo all'avvio dell'esecuzione del contratto, si attesta parimenti l'avvenuta esecuzione in via d'urgenza ex art. 11, co. 9, dlgs. 163/2006 cui si è proceduto a far data dalla comunicazione della determina n. 106/DL32 sopra richiamata.
Non risultano agli atti le verifiche di conformità di cui all'art. 317 DPR 207/2010 previste anche dall'art. 11 del capitolato speciale, pertanto occorre confermare la suddetta criticità già rilevata in sede ispettiva.

13. **CIG: 5723725749. Manutenzione e assistenza annuale delle reti in ponte radio di telemisura dell'Idrografico e Mareografico della Regione Abruzzo – anno 2014.**

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 110.655,74.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Nella determina a contrarre non è stato indicato l'importo; non è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria; gli unici controlli ex art. 38, comma 1, si riferiscono alle lettere c), g), i), l). Si rilevano, altresì, la mancata pubblicazione dei risultati della procedura e il ritardo nella stipula del contratto rispetto al limite temporale previsto dall'art. 11, comma 9; l'assenza del verbale di avvio dell'esecuzione, del verbale di verifica di conformità, del relativo certificato e dell'attestazione di regolare esecuzione.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*L'omissione dell'importo nella tabella di riepilogo dei requisiti della Determinazione a contrarre DC33 116 del 21/05/2014 appare come una mera dimenticanza.*
L'aggiudicazione provvisoria è stata disposta con verbale prot. RA/207056 del 31/07/2014, in atti.
Dalle informazioni apprese, essendo stata effettuata una procedura negoziata ex art. 57 d.lgs. 163/2006, c. 2lett. b), ed avendo invitato un'unica ditta (CAE Spa), tra l'altro già detentrice del servizio di manutenzione nelle precedenti annualità, alcuni controlli non sono risultati necessari.
L'aggiudicazione della procedura è stata disposta con Determinazione n. 183 DC/33 del 31/07/2014 e la rispettiva pubblicazione è stata effettuata sul portale trasparenza della Regione Abruzzo della quale si allega riscontro.
Il contratto è stato stipulato in data 09/09/2014 e quindi nei termini previsti dall'art. 11, c. 9 dell'ex d.lgs. 163/2006 di 60 giorni a decorrere dall'aggiudicazione definitiva avvenuta il 31/07/2014.
Il Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto non è stato inserito in quanto l'aggiudicatario (selezionato mediante procedura ex art. 57 d.lgs. 163/2006, c. 2 lett. b) ha operato in continuità con il precedente contratto di manutenzione su richiesta della stazione appaltante.
La verifica di conformità e l'attestazione di regolare esecuzione sono state accertate de facto nelle determine di liquidazione n. 220/2014 DC33, n. 75/2015 DC33".

Valutazioni

Non può accogliersi quanto controdedotto dalla S.A. circa l'assenza di tutti i controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006 e di una formale attestazione di regolare esecuzione della prestazione per le ragioni già precedentemente esposte.
Si prende invece atto di quanto dedotto dalla Regione con riferimento alle altre criticità riscontrate.

14. CIG: 5856560A31. Affidamento servizio partecipazione mostra fotografica su Giovanni XIII e Giovanni Paolo II presso i Musei Vaticani e realizzazione relativo Piano Media.

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b, d.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 110.000,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Gli ispettori rilevano la mancata adozione della delibera a contrarre; la mancata esecuzione dei controlli ex art. 38, comma 1, d.lgs. 163/2006; la mancanza dell'aggiudicazione definitiva e del verbale di avvio dell'esecuzione.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. produce la determina di aggiudicazione definitiva del contratto, copia dei controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006 sotto forma, tuttavia, di dichiarazioni sostitutive e documentazione comprovante l'avvio dell'esecuzione del servizio.

Valutazioni

Si conferma quanto rilevato in sede ispettiva circa la mancanza della determina a contrarre in violazione del disposto di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. 163/2006. Con riferimento ai controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006, in particolar modo, si fa notare che non possono ritenersi sufficienti le dichiarazioni sostitutive allegate dalla S.A.

15. CIG: 638873895F. Ammodernamento radar meteorologico di Monte Midia.

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 163/2006.

Importo a base di gara: euro 410.000 oltre euro 10.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Gli ispettori rilevano la mancanza del provvedimento di aggiudicazione provvisoria; la mancata esecuzione dei controlli ex art. 38, comma 1, lettere a e b, d.lgs. 163/2006; la mancata tracciabilità dei flussi finanziari.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*L'aggiudicazione provvisoria è stata proposta al RUP dalla commissione giudicatrice con il verbale del 28 settembre 2015, al quale sono seguiti i controlli necessari all'aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n. 24/DPC031 del 02/10/2015 in favore della ditta ELDES Srl. Si precisa che i citati controlli risultano esplicitati nella suddetta Determinazione f4/DPC031/2015, come da allegati.*
Per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari si rappresenta che la stessa è stata richiesta alla ditta ELDES Srl unitamente alla polizza fideiussoria con la comunicazione di aggiudicazione definitiva, giusta nota pro t. RA/248849 del 02/10/2015. La ditta a mezzo pec in data 12/1012015, prot. RA/256812 del 13/10/2015, ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione in argomento".

Valutazioni

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A.

16. CIG: 6369470CE9. Fornitura di 20 moduli antincendio boschivo.

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 con attivazione della procedura di gara sul M.E.P.A.
Importo a base di gara: euro 168.606,56.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Gli ispettori rilevano la mancanza dell'elenco dei destinatari delle lettere di invito a presentare offerta; la mancanza del provvedimento di aggiudicazione provvisoria; la mancata verifica dei requisiti ex art. 38, comma 1, d.lgs. 163/2006; la mancanza del certificato di ultimazione delle prestazioni. Inoltre il contratto è stato esteso al di fuori dei casi previsti dall'art. 311, commi 2 e 3, DPR 207/2010 e manca il relativo atto di sottomissione.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*con determinazione a contrarre n. 26 DPC030 del 13 agosto 2015 la Stazione Appaltante ha disposto di procedere all'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 comma 40 e art. 125 comma*
11 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. finalizzata all'acquisto di n. 20 moduli antincendio boschivo per il potenziamento della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile. La procedura si inserisce in un più ampio progetto di finanziamento comunitario afferente il Programma POR-FESR 2007-2013 volto al potenziamento delle Colonne Mobili Regionali di Protezione Civile attraverso l'acquisto di mezzi ed attrezzature speciali per le operazioni di soccorso. Nel suddetto provvedimento non sono stati indicati gli operatori economici da invitare a presentare offerta in quanto, a quella data, non

erano state ancora espletate le relative indagini di mercato. All'esito dell'indagine di mercato sono stati invitati a partecipare alla gara n. 7 operatori economici scelti tra le principali ditte di livello nazionale che risultano produttori nel settore merceologico di riferimento ed abilitati sul MEPA, così come si rileva dal prospetto riepilogativo della R.d.O. condotta sulla medesima piattaforma telematica; l'aggiudicazione provvisoria non è stata formalizzata con specifico provvedimento del Servizio Emergenze di Protezione Civile ma regolarmente comunicata agli offerenti su piattaforma MEPA, secondo le procedure previste da Consip; il controllo dei requisiti di ordine generale ex art. 38 comma 1 del d.lgs. 163/2006, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, è stato effettuato con riferimento alla posizione contributiva e previdenziale dell'aggiudicatario, mediante acquisizione del DURC. È stata verificata, con apposita visura AVCP, l'assenza di annotazioni con riferimento all'operatore economico risultato aggiudicatario. Si è proceduto alla interrogazione della banca dati Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per verificare l'assenza di inadempienze fiscali del medesimo aggiudicatario. Per le ulteriori posizioni da verificare (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, L.68/99), sono state acquisite le autocertificazioni richieste in sede di gara, prodotte all'interno della documentazione amministrativa. Con comunicazione del 27.11.2015 la ditta aggiudicataria ha comunicato l'ultimazione delle attività di installazione dei moduli e con certificato del 5.12.2015 il RUP, sulla base del verbale di verifica di conformità della fornitura redatto in data 4.12.2015 dalla commissione all'uopo nominata con Determinazione n. 83 del 1.12.2015, ha attestato la regolare esecuzione della fornitura disponendone la liquidazione in favore della ditta Divitec S.r.l. per un importo totale pari ad € 204.934,38. La Stazione Appaltante, con lettera di invito approvata con Determinazione 26 del 13.08.2015, si è riservata la facoltà di estendere a sua discrezione "la fornitura di ulteriori moduli antincendio alle medesime condizioni contrattuali, per finalità connesse alla migliore gestione dell'emergenza incendi boschivi. La stessa lettera d'invito è stata espressamente sottoscritta e timbrata per accettazione dalle ditte offerenti ed inserita all'interno della documentazione amministrativa. L'estensione pari al quinto dell'importo contrattuale è avvenuta nell'ambito dello stanziamento economico originario. Il provvedimento con cui si è disposta l'estensione del quinto contrattuale è stato comunicato alla ditta con e-mail prot.281129 del 9.11.2015".

Valutazioni

Non può accogliersi quanto dedotto dalla S.A. in merito all'assenza degli ulteriori controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006 (Agenzia delle Entrate, Casellario Giudiziale, L. 68/99) comprovati, stando a quanto riportato nelle controdeduzioni, con dichiarazioni sostitutive che non possono ritenersi sufficienti. Si prende atto di quanto per il resto controdedotto.

17. CIG: 65175081BF. Attivazione convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato di energia per le Pubbliche Amministrazioni.

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: affidamento diretto tramite convenzione Consip s.p.a.
Importo a base di gara: euro 4.476.325,62.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Gli ispettori rilevano la mancata nomina del RUP; la non corretta effettuazione della verifica dei requisiti ex art. 38 d.lgs. 163/2006; la mancata pubblicazione dei risultati della procedura; il mancato rispetto del termine per il pagamento dell'operatore economico e degli obblighi di tracciabilità.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "*…il RUP, ove non espressamente nominato, ai sensi dell'art. 24 della L. r. 77/99 e ss.mm.ii., coincide con la figura del dirigente; la verifica preliminare dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al*

contraente è assolta da CONSIP SPA in sede di stipula della convenzione stessa; la pubblicazione è stata fatta sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente"; non si comprende l'osservazione in merito al mancato rispetto del termine per il pagamento dell'operatore economico in quanto a questo Servizio Patrimonio Immobiliare DPB003 risultano liquidate e pagate tutte le fatture emesse dallo stesso; si allegano le dichiarazioni di tracciabilità finanziaria reperite agli alti di Ufficio".

Valutazioni

Si prende atto di quanto controdedotto dalla S.A. in merito alla prima criticità.
Con riferimento ai controlli ex art. 38, è stato chiarito che i controlli operati da CONSIP "… *valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO.* …" (Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2015). I controlli in questione, nel caso specifico, erano conseguentemente da ritenersi necessari, e quindi si ritengono omessi.
La Regione non controdeduce relativamente al mancato rispetto dei termini di pagamento ex d.lgs. 231/2002, producendo in allegato soltanto la determina DPB003/156 del 9.5.2019 di liquidazione dell'importo di euro 231.036,89 (con riferimento alla fattura n. 000691/PA del 26.4.2019 per gli impegni assunti con determina DPB003/077 del 27.2.2019), nulla specificando tuttavia sui precedenti pagamenti; permane, pertanto, la criticità rilevata in sede ispettiva.
Si prende atto di quanto altro dedotto dalla S.A.

18. CIG: 6175894CF1. Fornitura dei servizi di supporto Microsoft denominati "Microsoft Services Premier Support – Standard Livello O Custom".

Procedura utilizzata per l'affidamento del contratto: procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera b) d.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara: euro 140.000,00.

Criticità emerse in sede di visita ispettiva

Gli ispettori rilevano la mancanza della determina a contrarre che avrebbe dovuto riportare il nominativo del RUP, delle motivazioni di pubblico interesse per l'acquisizione di tale fornitura, delle motivazioni del ricorso ad una procedura negoziata senza bando, della determinazione di aggiudicazione provvisoria. La S.A., inoltre, ha fornito solo parte della documentazione richiesta. Non sono stati espletati i controlli ex art. 38; non sono stati pubblicati i risultati della procedura e non è stato stipulato il relativo contratto. Mancano il verbale di avvio dell'esecuzione, il certificato di ultimazione delle prestazioni e l'attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento è stato disposto prima dei termini.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La S.A. ha controdedotto che "…*la determina a contrarre è la SB07/033 del 25/03/2015 in cui manca effettivamente il nominativo del RUP; nella determina a contrarre viene attestata l'indispensabilità dei servizi Microsoft per il corretto funzionamento del sistema informativo regionale; l'allegato F alla determinazione SB07/033 del 25/03/2015 esplicita che trattasi di servizi esclusivi venduti solo da Microsoft; trattasi di affidamento diretto in cui non è prevista aggiudicazione; non sono stati effettuati i controlli ex art. 38 (solo visura camerale); nella sezione trasparenza della regione è pubblicato il contratto; non è stato redatto il verbale di avvio dell'esecuzione, i servizi decorrono dalla data di adesione al contratto; non è stato prodotto il certificato di ultimazione delle prestazioni, i servizi si concludono alla*

scadenza contrattuale; il contratto Microsoft al quale la regione ha aderito prevedeva il pagamento anticipato trattandosi di canone di manutenzione dei sistemi Microsoft".

Valutazioni

Si prende atto di quanto controdedotto da questa S.A. con allegata relazione in merito all'esclusività dei servizi acquisiti da Microsoft; non può invece accogliersi quanto per il resto dedotto, soprattutto con riferimento all'assenza dei controlli ex art. 38 d.lgs. 163/2006, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e dell'attestato di regolare esecuzione.
Con riferimento, infine, alla criticità relativa alla insussistenza della determina a contrarre, occorre precisare che quanto allegato dalla S.A. (determina SB07/033 del 25/03/2015) costituisce una mera determina di impegno di spesa per il periodo 25.3.2015 - 24.3.2016 anziché una vera e propria determina a contrarre della procedura in esame. Quest'ultima, invero, dovrebbe prevedere gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 11, comma 2, d.lgs. 163/2006), elementi che non si evincono puntualmente dal documento allegato dalla S.A.

****

Infine, con riferimento ai CIG Z7C160FEF3 – CIG 5578183E38 – CIG 5242233B83 – CIG 4830097223 richiamati in precedenza si rappresenta che gli Ispettori hanno rilevato anche il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, d.lgs. 163/2006, con riferimento alla natura dei servizi oggetto della ripetizione.
La S.A. ha ampiamente controdedotto, specificando la tipologia dei servizi in oggetto nonché il rispetto degli ulteriori presupposti menzionati dalla norma (limite temporale e conformità ad un progetto di base), chiarendo in tal modo il profilo in esame.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto sopra considerato, il Consiglio

DELIBERA

Per quanto concerne le procedure esaminate relativamente ai **lavori pubblici**, alla luce degli esiti ispettivi e delle controdeduzioni acquisite, che gli accertamenti condotti hanno consentito di rilevare i seguenti profili di anomalia:

- reiterato mancato e/o approssimativo espletamento delle operazioni di riscontro sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;
- mancata e/o approssimativa predisposizione di atti inerenti la procedura di affidamento, tra cui determinazione a contrarre, nomina del RUP, verbale di aggiudicazione provvisoria, stipulazione del contratto, previsti ai sensi degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 163 del 2006;
- costante carenza dei presupposti per l'adozione e/o approssimazioni nell'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57 del d.lgs. n.

163 del 2006;

- frequente illegittimo ricorso a varianti in corso d'opera e/o non corretta applicazione dell'art. 132 del d.lgs. n. 163 del 2006 e degli articoli 161 e 168 del d.P.R. n. 207 del 2010, comportanti, tra l'altro, l'assorbimento delle economie da ribasso;

- mancanza dei presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di somma urgenza prevista dall'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010;

- mancata e/o non corretta attuazione degli adempimenti formali e sostanziali afferenti alla fase esecutiva dei contratti, con particolare riferimento alle tempistiche per la consegna dei lavori, all'adozione di atti per la sospensione e la proroga dei termini per la conclusione dei lavori; agli adempimenti conclusivi dell'intervento (relazione sul conto finale; certificato di regolare esecuzione o collaudo) ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 163 del 2006 nonchè degli articoli 153, 158-160, 202, 229, 304 del d.P.R. 207 del 2010.

Per quanto concerne le procedure esaminate relativamente a **servizi** e **forniture**, alla luce degli esiti ispettivi e delle controdeduzioni acquisite, che gli accertamenti condotti hanno consentito di rilevare i seguenti profili di anomalia:

- Mancata predisposizione di atti inerenti la procedura di affidamento e svolgimento del servizio, tra cui determina a contrarre e verbale di aggiudicazione provvisoria;

- Reiterate carenze in ordine alla mancata e/o approssimata effettuazione del controllo dei requisiti di ordine generale e speciale ex artt. 38 e 48 del d.lgs. n. 163/2006;

- Erronea acquisizione dello SMARTCIG in luogo del CIG secondo quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011;

- Frequenti carenze nelle modalità di controllo e verifica di conformità/regolare esecuzione.

Dà mandato all'Ufficio di Vigilanza Servizi e Forniture e all'Ufficio di Vigilanza Lavori di trasmettere la presente delibera alla Regione Abruzzo.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 ottobre 2019

Il Segretario
Maria Esposito